Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 14 novembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 novembre 2011** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 234/L

LEGGE 12 novembre 2011, n. **183.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

LEGGE 12 novembre 2011, n. **184.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 novembre 2011, n. **183**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Risultati differenziali

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2.

Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a)*;

c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera *a)*.

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a)*, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

4. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.

Art. 3.

Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

Art. 4.

Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.

6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.

7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

9. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

11. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:

«*a)* in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».

12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse.

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo

le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».

32. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-*ter* è abrogato.

34. All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* sono abrogati.

35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;

2) la lettera *b)* è abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2

Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Presidente di Commissione	2,50
	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».

42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art. 152-*bis*. (Liquidazione di spese processuali) — Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

44. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura del-

le spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».

48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.

52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.

60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.

65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.

66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

77. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.

85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.

87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.

95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».

98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.

100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.

101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo 18, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-*bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

Art. 6.

Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecni-

ca effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 7.

Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 8.

Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».

2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 9.

Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza».

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;

b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita la seguente: «anche»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;

d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;

e) al comma 32, lettera *a)*, dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;

f) al comma 32, lettera *d)*, le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;

g) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

«32-*bis*. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;

i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;

l) al comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;

m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

«33-*bis*. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-*ter*. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-*bis*, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;

o) dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-*bis*. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

Art. 10.

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera *c)*, 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

Art. 11.

Programmazione della ricerca e premialità

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati

con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

Art. 12.

Fondo nuovi nati

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

Art. 13.

Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2009.

3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro soluto* certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 1-*bis* dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-*quinquies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».

Art. 14.

Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal l° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b)*».

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

«Art. 2477. - *(Sindaco e revisione legale dei conti).* — L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera *a)* del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

Art. 15.

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-*bis*. (L) - *(Acquisizione d'ufficio di informazioni) — 1.* Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - *(Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). — 1.* Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;

2) è aggiunta la seguente lettera:

«c-*bis*) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-*bis*. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-*quater*.

24-*ter*. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-*quater*. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Art. 16.

Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1.* Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Semplificazione procedimento distretti turistici

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».

Art. 18.

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

Art. 19.

Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.

5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.

Art. 20.

Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».

Art. 21.

Finanziamento opere portuali

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-*undecies*, è inserito il seguente:

«2-*undecies*. l. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-*novies*, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».

Art. 22.

Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera *i)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *m)*».

2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere *a)* e *b)* del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.

5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera *a)*, della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera *h)*, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.

7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».

Art. 23.

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma l destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

Art. 24.

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-

legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente».

Art. 25.

Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;

g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all'articolo 173-*quinquies*, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 27.

Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies*»;

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

f) all'articolo 445-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Modifiche in materia di spese di giustizia

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013» e le parole: «in via sperimentale per un triennio» sono soppresse.

Art. 30.

Patto di stabilità interno

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, primo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) al comma 12-*quater*, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che

partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;

b) alla lettera *a)*, prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

c) alla lettera *c)*, prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

d) alla lettera *f)*, prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

e) alla lettera *g)*, prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

f) alla lettera *h)*, prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;

g) alla lettera *l)*, prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».

4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-*ter* è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».

6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Art. 31.

Patto di stabilità interno degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle

indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 32.

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606
Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese

correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

Autonomie speciali	2012 DL 78 del 2010	2012 DL 98 e 138 del 2011	2012 Totale	2013 e successivi DL 78 del 2010	2013 e successivi DL 98 e 138 del 2011	2013 e successivi Totale
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'arti-

colo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 33.

Disposizioni diverse

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. È altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.

9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.

14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

17. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole:

«2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

23. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.

31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma l, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-*ter* è soppresso.

35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo l, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

38. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Art. 34.

Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole

da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

Art. 35.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei prece denti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)

RISULTATI DIFFERENZIALI

(importi in milioni di euro)

Descrizione del risultato differenziale	2012	2013	2014
Livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 9.761 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013 e il 2014), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	−2.200	16.900	38.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	−265.000	−200.000	−180.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2012, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

ALLEGATO 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Missione e programma				
	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
				(in milioni di euro)
		2012	2013	2014
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88	668,02	668,02	668,02
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	165,06	165,06	165,06
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19.224,21	19.224,21	19.224,21
	di cui:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	2,88	2,88	2,88
	2.b1.b) ENPALS	66,90	66,90	66,90
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	741,30	741,30	741,30
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.750,34	4.750,34	4.750,34
	2.c) Importi dovuti dallo Stato all'INPDAP	2.176,00	2.176,00	2.176,00
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	*Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali*			
				(in milioni di euro)
		2010		
	Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (16 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (522 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sull'anno 2010	538		

ALLEGATO 3

(articolo 33, comma 29)

Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate

(dati in milioni di euro)

Disposizioni	Entrate non riassegnate
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti)	32.087
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)	70.714
Articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)	4.099
Totale	106.900

ELENCO 1
(articolo 3)

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO

TRIENNIO 2012-2014

(migliaia di euro)

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.998	2.454.066	712.692	400.710	956.998	674.095
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.055	187.107	92.318	13.006	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	148.146	4.192	55.291	0	66.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.580	21.224	670	0	9.381	9.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	783	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	50.943	391	21.475	325	19.502	258
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.084	726	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.540	159.793	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.357	45.537	6.503	6.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.490	56	580	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.600	0	50.392	0	40.047	0

Segue: Elenco 1

MINISTERO Missione Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.059
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.059
9 Diritto alla mobilità (13)	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.567	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.567	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	63.358	0	52.685	0	41.869	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	7.038	0	5.853	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	56.319	0	46.832	0	37.218	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.318	40.433	30.227	26.747	24.047	21.282
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.386	12.228	10.299	10.168	8.185	8.081
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.700	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.695	10.695	8.499	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.077	7.077	5.885	5.885	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.911	57.546	88.366	47.732	70.180	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (3)	75.149	44.398	60.291	36.799	47.868	29.198

Segue: Elenco 1

MINISTERO Missione Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.118	553	47.863	655	39.111	520
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.000	0	1.200	0	1.600	0
25 Fondi da ripartire (33)	724.316	677.295	170.667	160.812	120.988	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1)	556.085	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34)	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.782.381	3.729.675	2.607.861	2.554.420	1.871.639	1.813.017
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	378.645	368.645	20.700	10.000	10.000	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5)	349.895	339.895	10.700	0	10.000	0
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	28.750	28.750	10.000	10.000	0	0
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Ricerca e innovazione (17)	8.500	8.500	8.445	8.445	8.500	8.500
7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14)	8.500	8.500	8.445	8.445	8.500	8.500

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
10 Fondi da ripartire (33)	42.705	0	42.741	0	48.622	0
10.1 Fondi da assegnare (1)	42.705	0	42.741	0	48.622	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	47.242	45.050	23.531	21.378	27.110	24.958
1 Politiche per il lavoro (26)	8.149	6.325	3.130	1.344	3.130	1.344
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	198	0	198	0	198	0
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	109	9	109	9	109	9
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	4.991	4.981	10	0	10	0
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	8	0	8	0	8	0
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	2.120	1.335	2.120	1.335	2.120	1.335
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	712	0	674	0	674	0
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12)	10	0	10	0	10	0
2 Politiche previdenziali (25)	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	142	62	142	62	142	62
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	76	62	76	62	76	62
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	66	0	66	0	66	0
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	12	0	12	0	12	0
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	247	0	247	0	247	0
7.1 Indirizzo politico (2)	11	0	11	0	11	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	236	0	236	0	236	0
8 Fondi da ripartire (33)	3.000	3.000	0	0	0	0
8.1 Fondi da assegnare (1)	3.000	3.000	0	0	0	0

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	273.280	7.232	101.571	1.561	132.105	3.697
1 Giustizia (6)	271.810	7.185	100.892	1.514	131.221	3.650
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	96.519	2.394	1.771	0	39.214	2.000
1.2 Giustizia civile e penale (2)	169.172	4.791	96.847	1.514	89.051	1.650
1.3 Giustizia minorile (3)	6.120	0	2.273	0	2.956	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.470	47	680	47	884	47
2.1 Indirizzo politico (2)	1.470	47	680	47	884	47
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	144.604	103.594	61.059	41.442	82.640	56.386
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	141.316	103.594	58.062	41.442	78.996	56.386
1.1 Protocollo internazionale (1)	6	0	4	0	5	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	96.032	95.183	40.430	40.430	55.097	55.097
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	1.127	237	684	87	921	87
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	567	14	497	9	615	11
1.5 Integrazione europea (7)	4.026	3.724	694	329	902	428
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	10.875	1.136	5.906	586	6.224	763
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	10.073	3.300	2.676	0	4.417	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	9.606	0	2.867	0	4.978	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	3.310	0	885	0	1.506	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	14	0	9	0	11	0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	5.680	0	3.411	0	4.320	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	569	0	455	0	598	0
2.1 Indirizzo politico (2)	4	0	2	0	3	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	565	0	452	0	594	0
3 Fondi da ripartire (33)	2.720	0	2.542	0	3.046	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	2.720	0	2.542	0	3.046	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
1 Istruzione scolastica (22)	93.193	9.952	5.076	26	5.111	26
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	810	0	31	0	31	0

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
1.2 Istruzione prescolastica (2)	13.778	6	46	0	46	0
1.3 Istruzione primaria (11)	19.833	34	133	0	133	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	12.777	29	404	0	404	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	28.258	21	155	0	155	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	4.536	136	4.306	26	4.341	26
1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9)	9.707	9.707	0	0	0	0
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	2	0	0	0	0	0
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	3.491	19	0	0	0	0
2 Istruzione universitaria (23)	20.687	8.435	11.400	0	11.400	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	1.306	830	0	0	0	0
2.2 Istituti di alta cultura (2)	544	185	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	18.837	7.420	11.400	0	11.400	0
3 Ricerca e innovazione (17)	1	0	0	0	0	0
3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9)	0	0	0	0	0	0
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10)	1	0	0	0	0	0
4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	194	0	0	0	0	0
4.1 Cooperazione in materia culturale (5)	69	0	0	0	0	0
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3)	125	0	0	0	0	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.101	0	0	0	0	0
5.1 Indirizzo politico (2)	53	0	0	0	0	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.048	0	0	0	0	0
6 Fondi da ripartire (33)	15.924	14.469	0	0	0	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	15.924	14.469	0	0	0	0
MINISTERO DELL'INTERNO	242.806	41.086	81.914	26.814	109.997	26.225
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.236	0	185	0	555	0
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2)	3.046	0	135	0	505	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	190	0	50	0	50	0

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.892	1.032	800	800	944	944
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	859	0	0	0	0	0
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	1.032	1.032	800	800	944	944
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	78.148	0	28.032	0	26.688	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	50.191	0	16.972	0	15.966	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	27.957	0	11.059	0	10.722	0
4 Soccorso civile (8)	22.453	57	153	0	10.632	0
4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	3.182	0	153	0	463	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	19.271	57	0	0	10.169	0
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	87.767	12.966	31.834	9.849	44.362	7.357
5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2)	86.616	12.966	31.120	9.849	43.648	7.357
5.2 Gestione flussi migratori(3)	1.110	0	681	0	681	0
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (5)	41	0	33	0	33	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.638	0	471	0	3.335	0
6.1 Indirizzo politico (2)	314	0	129	0	168	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.324	0	342	0	3.167	0
7 Fondi da ripartire (33)	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925
7.1 Fondi da assegnare (1)	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	124.118	113.562	45.210	44.692	58.800	51.649
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	115.330	113.387	45.000	44.650	54.712	51.228
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	18.894	18.349	14.110	14.010	15.559	14.563
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	50.215	50.182	23.709	23.703	19.232	19.171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	521	0	96	0	951	0

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	784	744	63	56	306	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	35.127	34.633	6.292	6.206	11.298	10.449
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.788	9.479	731	676	7.366	6.813
2 Ricerca e innovazione (17)	123	98	23	18	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	123	98	23	18	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436	0	80	0	796	0
3.1 Indirizzo politico (2)	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	414	0	76	0	755	0
4 Fondi da ripartire (33)	8.229	77	107	24	3.067	241
4.1 Fondi da assegnare (1)	8.229	77	107	24	3.067	241
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	191.213	93.797	63.170	31.429	92.906	44.385
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	39.472	24.454	9.132	4.722	17.066	11.066
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	17.954	17.954	254	254	6.598	6.598
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	21.518	6.500	8.879	4.469	10.469	4.469
2 Diritto alla mobilità (13)	76.258	30.335	24.447	12.810	37.491	14.022
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	10.111	0	3.245	0	3.075	0
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	28.932	28.059	11.346	11.022	12.334	12.022
2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2)	1.743	1.500	1.598	1.500	1.650	1.500
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	80	0	30	0	0	0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	27.494	0	7.143	0	15.443	0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	7.898	776	1.084	288	4.989	500
3 Casa e assetto urbanistico (19)	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401

Segue: ELENCO 1

MINISTERO / MISSIONE / Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
5 Ricerca e innovazione (17)	933	933	933	933	933	933
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6)	933	933	933	933	933	933
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	525	0	347	0	343	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	525	0	347	0	343	0
7 Fondi da ripartire (33)	27.847	0	10.346	0	15.346	0
7.1 Fondi da assegnare (1)	27.847	0	10.346	0	15.346	0
MINISTERO DELLA DIFESA	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	0	0	0	786.122	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	786.122	0
4 Fondi da ripartire (33)	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
1.5 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (6)	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7)	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	0	175	0	175	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	0	0	175	0	175	0
4 Soccorso civile (8)	529	200	925	350	925	350
4.1 Interventi per soccorsi (1)	529	200	925	350	925	350
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	0	0	11.812	6.224	28.379	14.948
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	0	0	9.303	5.852	22.353	14.055
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	0	0	2.778	1.253	6.681	3.008
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	0	0	162	0	388	0

Segue: ELENCO 1

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	0	0	208	3	500	6
1.9 Tutela dei beni archivistici (9)	0	0	308	6	740	14
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	0	0	4.411	3.928	10.594	9.433
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	0	0	389	66	934	160
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13)	0	0	767	597	1.842	1.433
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	0	0	42	0	101	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	0	0	238	0	573	0
2 Ricerca e innovazione (17)	0	0	493	367	1.183	880
2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4)	0	0	493	367	1.183	880
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	0	1.773	0	4.257	0
3.1 Indirizzo politico (2)	0		42	0	100	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	0	1.731	0	4.157	0
4 Fondi da ripartire (33)	0	0	244	5	585	13
4.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	244	5	585	13
MINISTERO DELLA SALUTE	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912
1 Tutela della salute (20)	25.000	25.000	0	0	0	0
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	25.000	25.000	0	0	0	0
2 Ricerca e innovazione (17)	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
Totale	9.606.088	8.254.335	4.401.811	3.193.407	4.259.348	2.799.778

ELENCO 2
(articolo 4, comma 51)

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102			38.960.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61	13.097.259	10.832.306	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	8.000.000	6.616.534	8.000.000
Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	1.000.000		2.000.000

ELENCO 3
(articolo 33, comma 1)

FINALITÀ

- Fondo per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie – Contratto di programma con RFI
- Professionalizzazione Forze armate – per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri
- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Unione italiana ciechi

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) *Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2012	2013	2014
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.914	972	1.112
Minori entrate:			
Articolato:	985	475	167
Tabella C	14	4	4
Totale oneri da coprire	5.913	1.451	1.283
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	881	357	111
Riduzione di spese correnti			
Articolato:	5.959	1.171	1.149
Tabella D	22	12	12
Tabella A	8	73	73
Tabella C	4	4	4
Totale mezzi di copertura	6.874	1.617	1.349
DIFFERENZA	961	166	66

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	Iniziali 2012		2013	2014
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	**29.535**	**29.535**	**29.535**	**29.535**
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535	29.535
SPESA CORRENTE	**35.286**	**35.286**	**32.685**	**32.685**
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535	29.535
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali e altre voci di spesa	2.601	2.601	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE	**760**	**760**	**0**	**0**
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali	760	760	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	**36.046**	**36.046**	**32.685**	**32.685**
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' tab. C: saldo irap	3.250	3.250		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	**39.296**	**39.296**	**32.685**	**32.685**

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

TABELLA D. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERO	2012	2013	2014
		(migliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze.	39.468	47.256	44.209
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	28.914	38.480	37.454
Ministero degli affari esteri	22.653	36.723	35.743
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	–	–	46.818
Ministero dell'interno	87	172	18
TOTALE TABELLA A	91.122	122.631	164.242
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	–	–	–
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERO	2012	2013	2014
		(migliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze.	88.242	125.061	621.726
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	34.469	44.657	46.818
Ministero dell'interno	71.007	91.993	96.444
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	75.833	187.559	196.634
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	48.257	–	–
TOTALE TABELLA B	317.808	449.270	961.622
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	–	–	–
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	–	–	–

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)	Cp	68.812	76.255	83.797
	Cs	68.812	76.255	83.797
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115)	Cp	41.500	48.759	53.581
	Cs	41.500	48.759	53.581
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	110.312	125.014	137.378
	Cs	110.312	125.014	137.378

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:				
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p). . .	Cp	2.808	2.808	2.808
	Cs	2.808	2.808	2.808
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali:				
– Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701) .	Cp	3.250.000	–	–
	Cs	3.250.000	–	–
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820). . .	Cp	2.711	1.493	1.493
	Cs	2.711	1.493	1.493
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	3.255.519	4.301	4.301
	Cs	3.255.519	4.301	4.301

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	Cp	86.515	139.435	124.999
	Cs	86.515	139.435	124.999
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169)	Cp	320	407	361
	Cs	320	407	361
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 – cap. 3751)	Cp	1.900	2.050	2.050
	Cs	1.900	2.050	2.050
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399).	Cp	243	243	243
	Cs	243	243	243

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545)	Cp	1.036	1.385	1.286
	Cs	1.036	1.385	1.286
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163)	Cp	2.256	2.256	2.256
	Cs	2.256	2.256	2.256
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	92.270	145.776	131.195
	Cs	92.270	145.776	131.195

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352)	Cp	261	261	261
	Cs	261	261	261
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
– Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345)	Cp	66	66	66
	Cs	66	66	66
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
– Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145)	Cp	6.610	6.610	6.610
	Cs	6.610	6.610	6.610
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	6.937	6.937	6.937
	Cs	6.937	6.937	6.937

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
GIUSTIZIA				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
– Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768)	Cp	2.000	4.394	2.394
	Cs	2.000	4.394	2.394
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.000	4.394	2.394
	Cs	2.000	4.394	2.394
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
– Art. 2, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179)	Cp	927	927	927
	Cs	927	927	927

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815)	Cp	1.362	1.362	1.362
	Cs	1.362	1.362	1.362
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.289	2.289	2.289
	Cs	2.289	2.289	2.289
SOCCORSO CIVILE				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				
– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446)	Cp	70.776	78.431	86.188
	Cs	70.776	78.431	86.188

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con mofificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184)	Cp	2.145	2.377	2.613
	Cs	2.145	2.377	2.613
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	72.921	80.808	88.801
	Cs	72.921	80.808	88.801
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488)	Cp	6.214	6.214	6.214
	Cs	6.214	6.214	6.214
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525)	Cp	60.973	67.567	74.250
	Cs	60.973	67.567	74.250

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 2200)	Cp	2.500	2.500	2.500
	Cs	2.500	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – (1.5 – cap. 2083)	Cp	13.000	12.000	12.000
	Cs	13.000	12.000	12.000
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	82.687	88.281	94.964
	Cs	82.687	88.281	94.964
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:				
– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 – cap. 2275)	Cp	16.150	16.150	16.150
	Cs	16.150	16.150	16.150

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280)	Cp	351	351	351
	Cs	351	351	351
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	16.501	16.501	16.501
	Cs	16.501	16.501	16.501
DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 – cap. 1952)	Cp	54	91	91
	Cs	54	91	91
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (2.3 – cap. 1921/p) . . .	Cp	10.236	10.236	10.236
	Cs	10.236	10.236	10.236
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):				
– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) . .	Cp	225	249	274
	Cs	225	249	274

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:				
– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850)	Cp	72	72	72
	Cs	72	72	72
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	10.587	10.648	10.673
	Cs	10.587	10.648	10.673

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)	Cp	118.163	130.943	143.895
	Cs	118.163	130.943	143.895
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 – cap. 1575)	Cp	157	157	157
	Cs	157	157	157
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	118.320	131.100	144.052
	Cs	118.320	131.100	144.052

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501)	Cp	14.286	14.286	14.286
	Cs	14.286	14.286	14.286
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:				
– Art. 8, comma 1, lettera *a)*: Spese di funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530)	Cp	14.869	14.869	14.869
	Cs	14.869	14.869	14.869
– Art. 8, comma 1, lettera *b)*: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 – cap. 2531)	Cp	33.516	33.516	33.516
	Cs	33.516	33.516	33.516
TOTALE MISSIONE	Cp	62.671	62.671	62.671
	Cs	62.671	62.671	62.671

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
RICERCA E INNOVAZIONE				
Ricerca in materia ambientale				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:				
– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831).	Cp	29.630	29.630	29.630
	Cs	29.630	29.630	29.630
Ricerca in materia di beni e attività culturali				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali				
– Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043).	Cp	1.942	1.717	1.402
	Cs	1.942	1.717	1.402

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679)	Cp	4.578	4.578	4.578
	Cs	4.578	4.578	4.578
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-*septies*, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652: Piano straordinario di assunzione di ricercatori (3.3 – cap. 7236)	Cp	1.824.004	1.820.004	1.820.004
	Cs	1.824.004	1.820.004	1.820.004

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
– Art. 19, comma 1, lettera *a)*: Contributo finanziario ordinario dello Stato (7.1 – cap. 7630)	Cp	158.921	158.976	158.921
	Cs	158.921	158.976	158.921
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:				
– Art. 4: Spese di funzionamento del DigitPA (12.1 – cap. 1707/p)	Cp	1.524	1.524	1.524
	Cs	1.524	1.524	1.524
Ricerca per la didattica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261)	Cp	1.563	1.563	1.563
	Cs	1.563	1.563	1.563

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453)	Cp	10.348	8.449	1.536
	Cs	10.348	8.449	1.536
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
– Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività di ricerca (2.1 – cap. 3392)	Cp	286.242	306.242	306.242
	Cs	286.242	306.242	306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, articolo 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, articolo 12, comma 6: Compiti del Centro nazionale sangue (2.1 – cap. 3443)	Cp	18.739	17.739	17.739
	Cs	18.739	17.739	17.739
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412)	Cp	4.370	4.370	4.370
	Cs	4.370	4.370	4.370
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
– Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1 – cap. 3457)	Cp	838	838	838
	Cs	838	838	838
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.342.699	2.355.630	2.348.347
	Cs	2.342.699	2.355.630	2.348.347
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) . . .	Cp	16.971	21.168	5.572
	Cs	16.971	21.168	5.572
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389)	Cp	154	150	105
	Cs	154	150	105

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551)	Cp	5.721	7.000	7.000
	Cs	5.721	7.000	7.000
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	22.846	28.318	12.677
	Cs	22.846	28.318	12.677
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
– Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340)	Cp	779	335	335
	Cs	779	335	335
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230)	Cp	6.976	5.976	5.976
	Cs	6.976	5.976	5.976
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	7.755	6.311	6.311
	Cs	7.755	6.311	6.311
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721).	Cp	411.464	411.464	411.464
	Cs	411.464	411.464	411.464
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10 – cap. 3610)	Cp	1.334	1.180	963
	Cs	1.334	1.180	963

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:				
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 – cap. 3611)	Cp	1.555	1.375	1.123
	Cs	1.555	1.375	1.123
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630)	Cp	1.670	1.300	1.061
	Cs	1.670	1.300	1.061
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – capp. 3670, 3671)	Cp	18.536	13.826	11.288
	Cs	18.536	13.826	11.288
Valorizzazione del patrimonio culturale				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:				
– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305)	Cp	1.964	1.737	1.418
	Cs	1.964	1.737	1.418
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	436.523	430.882	427.317
	Cs	436.523	430.882	427.317

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)	Cp	316	327	327
	Cs	316	327	327
TOTALE MISSIONE	Cp	316	327	327
	Cs	316	327	327
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709)	Cp	5.183	5.368	5.368
	Cs	5.183	5.368	5.368
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 – cap. 1695)	Cp	24.955	12.529	12.529
	Cs	24.955	12.529	12.529

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273)	Cp	18.016	18.660	18.660
	Cs	18.016	18.660	18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 – cap. 1690)	Cp	36.882	44.302	44.302
	Cs	36.882	44.302	44.302
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) . .	Cp	62.039	62.039	62.039
	Cs	62.039	62.039	62.039
Totale missione . . .	Cp	147.075	142.898	142.898
	Cs	147.075	142.898	142.898

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 – cap. 7256)	Cp	8.086	8.961	9.847
	Cs	8.086	8.961	9.847
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102)	Cp	31.994	21.184	23.280
	Cs	31.994	21.184	23.280
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)	Cp	9.132	9.132	9.132
	Cs	9.132	9.132	9.132

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108)	Cp	10.473	11.606	12.754
	Cs	10.473	11.606	12.754
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:				
– Art. 1, comma 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 – cap. 3527) . . .	Cp	39.960	39.960	39.960
	Cs	39.960	39.960	39.960
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
– Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671)	Cp	69.954	44.590	44.590
	Cs	69.954	44.590	44.590
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	169.599	135.433	139.563
	Cs	169.599	135.433	139.563

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
POLITICHE PREVIDENZIALI				
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:				
– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332)	Cp	284	284	284
	Cs	284	284	284
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	284	284	284
	Cs	284	284	284
POLITICHE PER IL LAVORO				
Politiche attive e passive del lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
– Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161)	Cp	817	817	817
	Cs	817	817	817

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682)	Cp	9.293	9.293	9.293
	Cs	9.293	9.293	9.293
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025).	Cp	1.289	1.289	1.289
	Cs	1.289	1.289	1.289
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	11.399	11.399	11.399
	Cs	11.399	11.399	11.399

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . .	Cp	1.407	1.617	4.938
	Cs	1.407	1.617	4.938
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	1.407	1.617	4.938
	Cs	1.407	1.617	4.938

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 – cap. 3935)	Cp	1.913	2.195	2.180
	Cs	1.913	2.195	2.180
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560)	Cp	431	431	431
	Cs	431	431	431

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:				
– Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 – cap. 3822)	Cp	76.680	87.973	87.357
	Cs	76.680	87.973	87.357
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:				
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 – cap. 1702).	Cp	169	169	169
	Cs	169	169	169
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613).	Cp	13	14	16
	Cs	13	14	16

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330)	Cp	1.118	902	991
	Cs	1.118	902	991
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	80.324	91.684	91.144
	Cs	80.324	91.684	91.144

GIOVANI E SPORT

Incentivazione e sostegno alla gioventù

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106).	Cp	8.180	7.187	7.897
	Cs	8.180	7.187	7.897
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Di-				

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
sposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:				
– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597)	Cp	34	38	42
	Cs	34	38	42
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	8.214	7.225	7.939
	Cs	8.214	7.225	7.939
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 – cap. 2194)	Cp	3.042	3.371	3.704
	Cs	3.042	3.371	3.704
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:				
– Art. 2, comma 98, lettera *a)*: Turismo (23.1 – cap. 2107)	Cp	9.788	8.427	9.260
	Cs	9.788	8.427	9.260
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	12.830	11.798	12.964
	Cs	12.830	11.798	12.964

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
		(migliaia di euro)		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Indirizzo politico				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 1160)	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 – cap. 5217)	Cp	861	1.359	1.494
	Cs	861	1.359	1.494
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680)	Cp	32.764	27.094	30.762
	Cs	32.764	27.094	30.762

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
			(migliaia di euro)	
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 – cap. 5200)	Cp	5.153	5.711	6.275
	Cs	5.153	5.711	6.275
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	38.778	34.164	38.531
	Cs	38.778	34.164	38.531
FONDI DA RIPARTIRE				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026).	Cp	28.310	34.136	33.228
	Cs	28.310	34.136	33.228
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [articolo 68, comma 4, lettera *b)*]: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (6.1 – cap. 1270)	Cp	89.564	89.564	89.564
	Cs	89.564	89.564	89.564
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	117.874	123.700	122.792
	Cs	117.874	123.700	122.792
TOTALE GENERALE . . .	Cp	7.250.488	4.076.648	4.082.507
	Cs	7.250.488	4.076.648	4.082.507

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	Definanziamento
			(migliaia di euro)		
FONDI DA RIPARTIRE					
Fondi da assegnare					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):					
– ART. 1, comma 176: Integrazione contratti 2004-2005 (25.1 – cap. 3037).	Cp	–22.000	–12.000	–12.000	1
	Cs	–22.000	–12.000	–12.000	
TOTALE MISSIONE	Cp	–22.000	–12.000	–12.000	
	Cs	–22.000	–12.000	–12.000	
TOTALE GENERALE	Cp	–22.000	–12.000	–12.000	
	Cs	–22.000	–12.000	–12.000	

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella riga delle riduzioni, sono riportate le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2012 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2012 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2011 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L'Italia in Europa e nel mondo
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 – cap. 7285)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	90.000	–	–	–		
	Cs	90.000	–	–	–		
RIDUZIONE.	Cp	– 35.191	–	–	–		
	Cs	– 35.191	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	54.809	–	–	–		
	Cs	54.809	–	–	–		
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa							
INTERNO							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
– ART. 11-*quaterdecies*, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
RIFINANZIAMENTO	Cp	15.000	–	–	–		
	Cs	15.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.000	–	–	–		
	Cs	15.000	–	–	–		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
– ART. 5, comma 3-*bis*: Contributo RCA Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	86.000	86.000	86.000	628.000	2022	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	628.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	86.000	86.000	86.000	628.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	628.000		
– ART. 5, comma 3-*ter*: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	80.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	70.000	2021	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	70.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	70.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	70.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:							
– ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	160.102	–	–	–		1
	Cs	160.102	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	160.102	–	–	–		
	Cs	160.102	–	–	–		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	335.911	106.000	106.000	778.000		
	Cs	335.911	106.000	106.000	778.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)				
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:							
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.524.300	5.500.000	–	–		3
	Cs	5.524.300	5.500.000	–	–		
RIFINANZIAMENTO	Cp	–	–	5.500.000	–		
	Cs	–	–	5.500.000	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.524.300	5.500.000	5.500.000	–		
	Cs	5.524.300	5.500.000	5.500.000	–		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:							
– ART. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: Progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	180.000	180.000	180.000	2.520.000	2028	3
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
TOTALE MISSIONE	Cp	5.704.300	5.680.000	5.680.000	2.520.000		
	Cs	5.704.300	5.680.000	5.680.000	2.520.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				*(migliaia di euro)*			
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	20.337	20.337	20.337	179.226	2023	3
	Cs	20.337	20.337	20.337	179.226		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	20.337	20.337	20.337	179.226		
	Cs	20.337	20.337	20.337	179.226		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:							
– ART. 3-*bis*, commi 2 e 3: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto, in attuazione della direttiva 2009/17/CE (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.722	10.722	10.722	89.644	2023	
	Cs	10.722	10.722	10.722	89.644		
RIDUZIONE.	Cp	– 4.500	–	–	–		
	Cs	– 4.500	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	6.222	10.722	10.722	89.644		
	Cs	6.222	10.722	10.722	89.644		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	26.559	31.059	31.059	268.870		
	Cs	26.559	31.059	31.059	268.870		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
SOCCORSO CIVILE							
Protezione civile							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:							
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	18.076	18.076	18.076	54.228	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	54.228		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	18.076	18.076	18.076	54.228		
	Cs	18.076	18.076	18.076	54.228		
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:							
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	24.273	24.273	24.273	121.365	2019	3
	Cs	24.273	24.273	24.273	121.365		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	24.273	24.273	24.273	121.365		
	Cs	24.273	24.273	24.273	121.365		
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.549	1.549	1.549	7.745	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	7.745		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.549	1.549	1.549	7.745		
	Cs	1.549	1.549	1.549	7.745		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	17.043	17.043	17.043	85.215	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	85.215		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	17.043	17.043	17.043	85.215		
	Cs	17.043	17.043	17.043	85.215		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
– ART. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	58.500	58.500	58.500	292.500	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	292.500		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	58.500	58.500	58.500	292.500		
	Cs	58.500	58.500	58.500	292.500		
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:							
– ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'aria delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	25.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	25.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	25.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	25.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							
– ART. 11-*quaterdecies*, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.000	2.000	2.000	14.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	14.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.000	2.000	2.000	14.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	14.000		
– ART. 11-*quaterdecies*, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.000	2.000	2.000	16.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	26.000	26.000	26.000	156.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	156.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	26.000	26.000	26.000	156.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	156.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale – scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	3.000	3.000	3.000	22.500	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	22.500		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	3.000	3.000	3.000	22.500		
	Cs	3.000	3.000	3.000	22.500		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	22.600	22.600	22.600	115.600	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	115.600		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	22.600	22.600	22.600	115.600		
	Cs	22.600	22.600	22.600	115.600		
– ART. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
– ART. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.000	10.000	10.000	85.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	85.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.000	10.000	10.000	85.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	85.000		

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	5.600	2022	3
	Cs	700	700	700	5.600		
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	5.600		
	Cs	700	700	700	5.600		
– Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.800	2021	3
	Cs	400	400	400	2.800		
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.800		
	Cs	400	400	400	2.800		
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:							
– Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)							
Legislazione vigente	Cp	195.600	195.600	195.600	189.100	2016	3
	Cs	195.600	195.600	195.600	189.100		
Legge di stabilità	Cp	195.600	195.600	195.600	189.100		
	Cs	195.600	195.600	195.600	189.100		
– Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7462)							
Legislazione vigente	Cp	30.000	–	–	–		3
	Cs	30.000	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	30.000	–	–	–		
	Cs	30.000	–	–	–		
Totale missione	Cp	421.741	391.741	391.741	1.207.653		
	Cs	421.741	391.741	391.741	1.207.653		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38:							
– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 – cap. 7439/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	16.700	–	–	–		1
	Cs	16.700	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	16.700	–	–	–		
	Cs	16.700	–	–	–		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 250: Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 – cap. 7439/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	100.000	–	–	–		
	Cs	100.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	100.000	–	–	–		
	Cs	100.000	–	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	116.700	–	–	–		
	Cs	116.700	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale							
SVILUPPO ECONOMICO							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	75.000	75.000	75.000	600.000	2022	3
	Cs	75.000	75.000	75.000	600.000		
RIFINANZIAMENTO	Cp	300.000	300.000	300.000	300.000		
	Cs	300.000	300.000	300.000	300.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	375.000	375.000	375.000	900.000		
	Cs	375.000	375.000	375.000	900.000		
– ART. 1, comma 95, punto 1: Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	30.000	30.000	30.000	180.000	2020	
	Cs	30.000	30.000	30.000	180.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	30.000	30.000	30.000	180.000		
	Cs	30.000	30.000	30.000	180.000		
– ART. 1, comma 95, punto 2: Contributo proseguimento programma unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	30.000	30.000	30.000	210.000	2021	
	Cs	30.000	30.000	30.000	210.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	30.000	30.000	30.000	210.000		
	Cs	30.000	30.000	30.000	210.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
– ART. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
– ART. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	40.000	40.000	40.000	360.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	360.000		
– ART. 1, comma 884 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	876	876	876	6.132	2021	3
	Cs	876	876	876	6.132		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	876	876	876	6.132		
	Cs	876	876	876	6.132		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 1, comma 884 punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	11.233	11.233	11.233	89.861	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	89.861		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	11.233	11.233	11.233	89.861		
	Cs	11.233	11.233	11.233	89.861		
– ART. 1, comma 885 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	50.000	50.000	50.000	350.000	2021	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	350.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	50.000	50.000	50.000	350.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	350.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 179 punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	20.000	20.000	20.000	160.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	160.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	20.000	20.000	20.000	160.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	160.000		
– ART. 2, comma 179 punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	25.000	25.000	25.000	225.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	225.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	25.000	25.000	25.000	225.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	225.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 2, comma 179 punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
– ART. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.100.000	–	–	–	2018	3
	Cs	1.100.000	–	–	–		
RIDUZIONE	Cp	- 100.000	–	–	–		
	Cs	- 100.000	–	–	–		
RIFINANZIAMENTO	Cp	–	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
	Cs	–	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
	Cs	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:							
– ART. 7-*quinquies*, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7450/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	450.000	–	–	–		1
	Cs	450.000	–	–	–		
RIDUZIONE	Cp	- 339.895	–	–	–		
	Cs	- 339.895	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	110.005	–	–	–		
	Cs	110.005	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– Art. 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7450/p):							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	86.310	–	–	–		
	Cs	86.310	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	86.310	–	–	–		
	Cs	86.310	–	–	–		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)							
– ART. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	32.361	32.361	32.361	270.557	2023	
	Cs	32.361	32.361	32.361	270.557		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	32.361	32.361	32.361	270.557		
	Cs	32.361	32.361	32.361	270.557		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	50.000	50.000	50.000	1.734.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.734.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	362.373	667.800	742.000	375.000	2015	3
	Cs	362.373	667.800	742.000	375.000		
RIDUZIONE	Cp	-46.517	–	-5.192	-5.192		
	Cs	-46.517	–	-5.192	-5.192		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	315.856	667.800	736.808	369.808		
	Cs	315.856	667.800	736.808	369.808		
TOTALE MISSIONE	Cp	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		
	Cs	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini:							
– ART. 4-*ter*, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 – cap. 7741)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	21.100	–	–	–		3
	Cs	21.100	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	21.100	–	–	–		
	Cs	21.100	–	–	–		
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.100.716	2.100.716	2.015.404	–	2014	3
	Cs	2.100.716	2.100.716	2.015.404	–		
RIDUZIONE	Cp	- 500.000	–	- 150.000	–		
	Cs	- 500.000	–	- 150.000	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.600.716	2.100.716	1.865.404	–		
	Cs	1.600.716	2.100.716	1.865.404	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino - Milano - Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	400.000	400.000	400.000	2.800.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
– ART. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1° contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	100.000	100.000	100.000	600.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	600.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	100.000	100.000	100.000	600.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	600.000		
– Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	100.000	100.000	100.000	700.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	100.000	100.000	100.000	700.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	700.000		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 204: Partecipazione dell'ANAS Spa al capitale della società Stretto di							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	423.000	–	–	–		
	Cs	423.000	–	–	–		
RIDUZIONE	Cp	-423.000	–	–	–		
	Cs	-423.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	2.221.816	2.700.716	2.465.404	4.100.000		
	Cs	2.221.816	2.700.716	2.465.404	4.100.000		
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:							
– ART. 1, comma 1: Contributo ventennale all'EAAP (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	15.494	15.494	15.494	61.976	2018	
	Cs	15.494	15.494	15.494	61.976		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.494	15.494	15.494	61.976		
	Cs	15.494	15.494	15.494	61.976		
Opere pubbliche e infrastrutture							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:							
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia peniten-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
ziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 – cap. 7464/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	512.320	–	–	–		3
	Cs	512.320	–	–	–		
RIDUZIONE	Cp	- 203.567	–	–	–		
	Cs	- 203.567	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	308.753	–	–	–		
	Cs	308.753	–	–	–		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 250: Fondo Letta (Interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 – cap. 7464/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	20.000	–	–	–		3
	Cs	20.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	20.000	–	–	–		
	Cs	20.000	–	–	–		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	181.837	181.837	181.837	1.272.859	2021	3
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.272.859		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	181.837	181.837	181.837	1.272.859		
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.272.859		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(migliaia di euro)				
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 977, punto A: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	88.750	88.750	88.750	621.250	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	621.250		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	88.750	88.750	88.750	621.250		
	Cs	88.750	88.750	88.750	621.250		
– ART. 1, comma 977, punto B: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	94.150	94.150	94.150	753.200	2022	3
	Cs	94.150	94.150	94.150	753.200		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	94.150	94.150	94.150	753.200		
	Cs	94.150	94.150	94.150	753.200		
– ART. 1, comma 977, punto C: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	95.650	95.650	95.650	860.850	2023	3
	Cs	95.650	95.650	95.650	860.850		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	95.650	95.650	95.650	860.850		
	Cs	95.650	95.650	95.650	860.850		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	91.612	91.612	91.612	732.896	2022	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	732.896		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	91.612	91.612	91.612	732.896		
	Cs	91.612	91.612	91.612	732.896		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 2, comma 257, punto B: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	91.612	91.612	91.612	824.508	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	91.612	91.612	91.612	824.508		
	Cs	91.612	91.612	91.612	824.508		
– ART. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	96.612	96.612	96.612	966.120	2024	3
	Cs	96.612	96.612	96.612	966.120		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	96.612	96.612	96.612	966.120		
	Cs	96.612	96.612	96.612	966.120		
– ART. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.211	1.211	1.211	9.688	2022	3
	Cs	1.211	1.211	1.211	9.688		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.211	1.211	1.211	9.688		
	Cs	1.211	1.211	1.211	9.688		
– ART. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	225	225	225	1.800	2022	3
	Cs	225	225	225	1.800		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	225	225	225	1.800		
	Cs	225	225	225	1.800		
– ART. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	64	64	64	512	2022	3
	Cs	64	64	64	512		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	64	64	64	512		
	Cs	64	64	64	512		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	1.000	1.000	1.000	8.000	2022	3
	Cs	1.000	1.000	1.000	8.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	1.000	1.000	1.000	8.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	8.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
– ART. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 – cap. 7695)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	223.000	564.000	445.000	120.000	2015	3
	Cs	223.000	564.000	445.000	120.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	223.000	564.000	445.000	120.000		
	Cs	223.000	564.000	445.000	120.000		
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
– ART. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	58.200	58.200	58.200	523.800	2023	3
	Cs	58.200	58.200	58.200	523.800		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	58.200	58.200	58.200	523.800		
	Cs	58.200	58.200	58.200	523.800		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	145.500	145.500	145.500	1.455.000	2024	3
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:							
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.329	10.329	10.329	20.658	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	20.658		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.329	10.329	10.329	20.658		
	Cs	10.329	10.329	10.329	20.658		
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	10.329	10.329	10.329	20.658	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	20.658		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	10.329	10.329	10.329	20.658		
	Cs	10.329	10.329	10.329	20.658		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
– ART. 19-*bis*, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	38.734	51.646	51.646	154.938	2017	3
	Cs	38.734	51.646	51.646	154.938		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	38.734	51.646	51.646	154.938		
	Cs	38.734	51.646	51.646	154.938		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
– ART. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	5.000	5.000	5.000	10.000	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	10.000		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	5.000	5.000	5.000	10.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	10.000		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	1.578.062	1.603.221	1.484.221	8.418.713		
	Cs	1.578.062	1.603.221	1.484.221	8.418.713		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
RICERCA E INNOVAZIONE							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):							
– ART. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nelle regioni meridionali (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 – cap. 7237)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	18.000	–	–	–		3
	Cs	18.000	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	18.000	–	–	–		
	Cs	18.000	–	–	–		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	18.000	–	–	–		
	Cs	18.000	–	–	–		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche							
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
– ART. 2, comma 327: Piano straordinario di telerilevamento (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 8534)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	500	–	–	–		
	Cs	500	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
RIDUZIONE	Cp	-89	–	–	–		
	Cs	-89	–	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	411	–	–	–		
	Cs	411	–	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	411	–	–	–		
	Cs	411	–	–	–		

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

– ART. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)

		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	265.500	295.000	295.000	2.044.500	2032	3
	Cs	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
	Cs	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
TOTALE MISSIONE	Cp	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
	Cs	265.500	295.000	295.000	2.044.500		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
SVILUPPO ECONOMICO							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):							
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	7.137.516	13.900.000	7.683.383	7.121.842	2015	3
	Cs	7.137.516	13.900.000	7.683.383	7.121.842		
RIDUZIONE.	Cp	– 3.350.530	– 2.533.975	– 1.802.517	– 1.802.517		
	Cs	– 3.350.530	– 2.533.975	– 1.802.517	– 1.802.517		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	3.786.986	11.366.025	5.880.866	5.319.325		
	Cs	3.786.986	11.366.025	5.880.866	5.319.325		
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	3.786.986	11.366.025	5.880.866	5.319.325		
	Cs	3.786.986	11.366.025	5.880.866	5.319.325		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
– ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	31.577	31.577	31.577	280.383	2023	3
	Cs	31.577	31.577	31.577	280.383		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	31.577	31.577	31.577	280.383		
	Cs	31.577	31.577	31.577	280.383		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:							
– ART. 39, comma 4-*ter*: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	15.000	15.000	–	–		3
	Cs	15.000	15.000	–	–		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	15.000	15.000	–	–		
	Cs	15.000	15.000	–	–		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica:							
– ART. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7460)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	2.250	–	–	–		3
	Cs	2.250	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
				(migliaia di euro)			
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	2.250	–	–	–		
	Cs	2.250	–	–	–		
TOTALE MISSIONE	Cp	48.827	46.577	31.577	280.383		
	Cs	48.827	46.577	31.577	280.383		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:							
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)							
LEGISLAZIONE VIGENTE	Cp	32.817	32.817	32.817	164.085	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	164.085		
LEGGE DI STABILITÀ	Cp	32.817	32.817	32.817	164.085		
	Cs	32.817	32.817	32.817	164.085		
TOTALE MISSIONE	Cp	32.817	32.817	32.817	164.085		
	Cs	32.817	32.817	32.817	164.085		
TOTALE GENERALE	Cp	16.839.371	24.790.426	19.104.963	35.606.887		
	Cs	16.839.371	24.790.426	19.104.963	35.606.887		

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 2968)

Disegno di legge risultante dallo Stralcio, deliberato dall'Aula nella seduta del 20 ottobre 2011, dell'art. 4, comma 32 a formare il S.2968-*bis*; dell'art. 4, commi 42 e 43 a formare il S.2968-*ter*; dell'art. 4, comma 45 a formare il S.2968-*quater*; dell'art. 4, comma 46 a formare il S.2968-*quinquies*; dell'art. 4, commi 49 e 50 a formare il S.2968-*sexies*; dell'art. 4, comma 92 a formare il S.2968-*septies*, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011.

Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 20, 25 ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9, 10 novembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato l'11 novembre 2011.

Camera dei deputati: (atto n. 4773)

Assegnato alla V Commissione (bilancio. tesoro e programmazione), in sede referente, l'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12 novembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011.

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 23 novembre 2011 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

11G0234

LEGGE 12 novembre 2011, n. **184**.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2012, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 26.500 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di euro e 12.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate

le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito in 70 unità.

22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

27. In relazione alle necessità gestionali derivanti dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma «oneri per il servizio del debito statale».

28. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» – programma – «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2012, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2012, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n.1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2012, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2012, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2012.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2012, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2012, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del medesimo comma 9.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali

possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2012, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012, è fissato in 156 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 25;

3) Aeronautica n. 45;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 103;

3) Aeronautica n. 57;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera *d)* dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) Esercito n. 65;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2012, in 102 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidate al Corpo medesimo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti, individuate d'intesa con il Ministero medesimo e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 15.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 779.043.263.273, in euro 734.358.982.843 e in euro 733.681.873.078 in termini di competenza, nonché in euro 796.611.200.825, in euro 747.278.635.808 e in euro 746.524.380.281 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2012-2014.

Art. 16.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2012-2014, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

17. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle effettive situazioni locative in essere, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali», gli stanziamenti relativi alle spese per fitto locali ed oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di locazione.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

19. In attuazione dell'articolo 12, commi da 2 a 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese per interventi manutentivi a carattere ordinario e straordinario.

20. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

A) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per il triennio 2012 -2014

999/ 004/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2012-2014

	2012	2013	2014
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	484.153.620.000	511.456.020.000	525.564.020.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	43.124.473.777	44.374.448.491	44.267.606.616
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
di cui RISCOSSIONE CREDITI	173.902.972	182.017.861	190.535.133
TOTALE ENTRATE FINALI	528.530.301.749	557.089.791.352	571.099.466.749
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	779.043.263.273	734.358.982.843	733.681.873.078
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	503.471.461.150	499.686.580.511	498.668.718.979
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO	36.387.667.044	43.156.071.340	37.256.709.652
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	199.330.952	167.754.773	111.834.906
TOTALE SPESE FINALI	539.859.128.194	542.842.651.851	535.925.428.631
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.184.135.079	191.516.330.992	197.756.444.447
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	779.043.263.273	734.358.982.843	733.681.873.078
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	527.278.093.777	555.830.468.491	569.831.626.616
SPESE CORRENTI (-)	503.471.461.150	499.686.580.511	498.668.718.979
RISPARMIO PUBBLICO	23.806.632.627	56.143.887.980	71.162.907.637
TOTALE ENTRATE FINALI	528.530.301.749	557.089.791.352	571.099.466.749
TOTALE SPESE FINALI (-)	539.859.128.194	542.842.651.851	535.925.428.631
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-11.328.826.445	14.247.139.501	35.174.038.118
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	528.356.398.777	556.907.773.491	570.908.931.616
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	539.659.797.242	542.674.897.078	535.813.593.725
INDEBITAMENTO NETTO	-11.303.398.465	14.232.876.413	35.095.337.891
TOTALE ENTRATE FINALI	528.530.301.749	557.089.791.352	571.099.466.749
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	779.043.263.273	734.358.982.843	733.681.873.078
RICORSO AL MERCATO	-250.512.961.524	-177.269.191.491	-162.582.406.329

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

999/ 005/ 1

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	5.487.837.582	176.006.268.815	23.354.205.506	89.812.503.804	294.660.815.707
	2013	5.560.366.698	175.579.846.442	20.199.277.174	92.633.260.973	293.972.751.287
	2014	5.552.017.574	176.354.775.737	20.263.380.330	97.291.322.189	299.461.495.830
SVILUPPO ECONOMICO	2012	204.502.088	292.033.505	30.231.650	10.750.000	537.517.243
	2013	204.427.683	288.828.505	30.195.644	10.750.000	534.201.832
	2014	206.390.399	273.828.505	24.314.814	10.750.000	515.283.718
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	449.950.752	98.075.893.230	79.787.453	<<	98.605.631.435
	2013	465.622.822	98.040.693.738	57.423.453	<<	98.563.740.013
	2014	461.863.065	92.340.054.394	57.423.453	<<	92.859.340.912
GIUSTIZIA	2012	5.950.889.807	1.252.440.688	73.719.152	<<	7.277.049.647
	2013	6.001.499.923	1.282.315.198	73.719.152	<<	7.357.534.273
	2014	5.979.533.988	1.287.922.995	73.719.152	<<	7.341.176.135
AFFARI ESTERI	2012	919.478.790	744.996.664	11.717.329	<<	1.676.192.783
	2013	961.922.526	810.792.704	12.894.803	<<	1.785.610.033
	2014	958.257.817	794.190.291	11.890.805	<<	1.764.338.913
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	40.958.735.074	8.217.661.470	845.401.313	11.135.965	50.032.933.822
	2013	40.692.321.417	7.373.356.133	974.003.211	10.754.020	49.050.434.781
	2014	40.350.764.673	7.323.356.133	932.303.211	10.328.090	48.616.752.107
INTERNO	2012	9.522.603.724	15.015.547.878	2.557.655.626	<<	27.095.807.228
	2013	9.655.087.809	15.142.243.579	157.163.166	<<	24.954.494.554
	2014	9.617.785.005	15.106.068.730	154.108.199	<<	24.877.961.934
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	84.068.327	182.399.244	15.874.401	3.915.042	286.257.014
	2013	86.687.695	203.704.061	24.306.936	3.617.805	318.316.497
	2014	83.401.568	198.850.478	21.347.172	3.309.563	306.908.781
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	1.065.039.532	1.265.679.486	53.802.981	<<	2.384.521.999
	2013	1.086.044.075	1.245.110.714	71.313.911	<<	2.402.468.700
	2014	1.087.837.006	1.087.348.357	66.313.911	<<	2.241.499.274
DIFESA	2012	16.414.424.975	292.511.487	810.259.258	<<	17.517.195.720
	2013	16.206.996.146	292.521.000	779.159.258	<<	17.278.676.404
	2014	16.166.130.251	292.454.877	799.059.258	<<	17.257.644.386
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	572.831.956	216.472.803	6.049.862	<<	795.354.621
	2013	571.752.514	287.891.454	6.049.862	<<	865.693.830
	2014	571.692.514	267.356.976	6.049.862	<<	845.099.352
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	869.043.350	397.039.267	105.327.351	<<	1.371.409.968
	2013	857.786.906	396.453.042	105.083.633	<<	1.359.323.581
	2014	850.927.110	389.290.718	104.742.005	<<	1.344.959.833
SALUTE	2012	193.750.471	1.018.352.858	18.670.634	<<	1.230.773.963
	2013	193.033.009	1.031.631.083	18.670.634	<<	1.243.334.726
	2014	192.869.087	1.024.718.083	18.670.634	<<	1.236.257.804
TOTALE	2012	82.693.156.428	302.977.297.395	27.962.702.516	89.838.304.811	503.471.461.150
	2013	82.543.549.223	301.975.387.653	22.509.260.837	92.658.382.798	499.686.580.511
	2014	82.079.470.057	296.740.216.274	22.533.322.806	97.315.709.842	498.668.718.979

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

999/ 005/ 2

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE SPESE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2012	11.179.661.367	626.059.109	3.936.058.867	15.741.779.343	310.402.595.050	238.985.889.102	549.388.484.152
	2013	11.130.724.865	635.622.932	3.988.472.558	15.754.820.355	309.727.571.642	191.314.914.032	501.042.485.674
	2014	10.728.529.981	659.205.938	4.515.816.888	15.903.552.807	315.365.048.637	197.607.297.887	512.972.346.524
SVILUPPO ECONOMICO	2012	6.623.771.663	<<	<<	6.623.771.663	7.161.288.906	9.000.000	7.170.288.906
	2013	14.029.292.911	<<	<<	14.029.292.911	14.563.494.743	9.000.000	14.572.494.743
	2014	8.482.297.624	<<	<<	8.482.297.624	8.997.581.342	9.000.000	9.006.581.342
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	1.666.025.085	<<	<<	1.666.025.085	100.271.656.520	<<	100.271.656.520
	2013	666.063.587	<<	<<	666.063.587	99.229.803.600	<<	99.229.803.600
	2014	689.578.964	<<	<<	689.578.964	93.548.919.876	<<	93.548.919.876
GIUSTIZIA	2012	95.514.506	<<	<<	95.514.506	7.372.564.153	<<	7.372.564.153
	2013	185.269.816	<<	<<	185.269.816	7.542.804.089	<<	7.542.804.089
	2014	171.094.255	<<	<<	171.094.255	7.512.270.390	<<	7.512.270.390
AFFARI ESTERI	2012	7.778.385	<<	<<	7.778.385	1.683.971.168	<<	1.683.971.168
	2013	8.064.285	<<	<<	8.064.285	1.793.674.318	<<	1.793.674.318
	2014	7.911.890	<<	<<	7.911.890	1.772.250.803	<<	1.772.250.803
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.104.703.888	<<	<<	2.104.703.888	52.137.637.710	49.803.953	52.187.441.663
	2013	2.093.811.112	<<	<<	2.093.811.112	51.144.245.893	47.770.706	51.192.016.599
	2014	2.093.811.112	<<	<<	2.093.811.112	50.710.563.219	45.614.348	50.756.177.567
INTERNO	2012	712.078.337	<<	760.062.595	1.472.140.932	28.567.948.160	120.503.527	28.688.451.687
	2013	685.531.744	<<	<<	685.531.744	25.640.026.298	124.874.548	25.764.900.846
	2014	681.370.209	<<	<<	681.370.209	25.559.332.143	73.894.315	25.633.226.458
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	139.051.275	<<	<<	139.051.275	425.308.289	9.235.559	434.543.848
	2013	176.553.597	<<	<<	176.553.597	494.870.094	9.532.796	504.402.890
	2014	175.933.190	<<	<<	175.933.190	482.841.971	9.841.036	492.683.007
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	3.772.911.232	<<	1.697.683.334	5.470.594.566	7.855.116.565	<<	7.855.116.565
	2013	3.737.928.681	<<	1.697.683.334	5.435.612.015	7.838.080.715	<<	7.838.080.715
	2014	3.436.059.830	<<	1.697.683.334	5.133.743.164	7.375.242.438	<<	7.375.242.438
DIFESA	2012	2.444.935.408	<<	<<	2.444.935.408	19.962.131.128	<<	19.962.131.128
	2013	3.645.654.208	<<	<<	3.645.654.208	20.924.330.612	<<	20.924.330.612
	2014	3.453.302.975	<<	<<	3.453.302.975	20.710.947.361	<<	20.710.947.361
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	314.490.907	<<	<<	314.490.907	1.109.845.528	<<	1.109.845.528
	2013	171.307.222	<<	<<	171.307.222	1.037.001.052	<<	1.037.001.052
	2014	164.418.909	<<	<<	164.418.909	1.009.518.261	<<	1.009.518.261
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	306.316.576	<<	<<	306.316.576	1.677.726.544	9.702.938	1.687.429.482
	2013	303.525.978	<<	<<	303.525.978	1.662.849.559	10.238.910	1.673.088.469
	2014	299.130.043	<<	<<	299.130.043	1.644.089.876	10.796.861	1.654.886.737
SALUTE	2012	564.510	<<	<<	564.510	1.231.338.473	<<	1.231.338.473
	2013	564.510	<<	<<	564.510	1.243.899.236	<<	1.243.899.236
	2014	564.510	<<	<<	564.510	1.236.822.314	<<	1.236.822.314
TOTALE	2012	29.367.803.139	626.059.109	6.393.804.796	36.387.667.044	539.859.128.194	239.184.135.079	779.043.263.273
	2013	36.834.292.516	635.622.932	5.686.155.892	43.156.071.340	542.842.651.851	191.516.330.992	734.358.982.843
	2014	30.384.003.492	659.205.938	6.213.500.222	37.256.709.652	535.925.428.631	197.756.444.447	733.681.873.078

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2012	500.899.632.564	746.011.827	2.460.846.569	11.733.733.026	5.903.350	1.560.745.078	9.166.864.797	3.735.603.983	25.356.779	19.053.786.178	549.388.484.151
	2013	456.741.025.585	48.984.068	2.473.850.674	12.404.757.096	56.510.716	1.451.905.336	5.459.597.031	3.771.466.279	17.056.996	18.617.331.892	501.042.485.673
	2014	469.170.178.088	51.171.410	2.480.954.249	11.948.534.895	6.570.791	1.463.931.838	5.486.443.103	3.717.517.512	16.572.085	18.630.472.552	512.972.346.523
SVILUPPO ECONOMICO	2012	3.815.546.001	<<	<<	3.169.472.461	41.329.564	2.000.000	19.750.000	122.190.879	<<	<<	7.170.288.905
	2013	11.394.585.456	<<	<<	2.994.638.843	41.329.564	2.000.000	19.750.000	120.190.879	<<	<<	14.572.494.742
	2014	5.909.426.456	<<	<<	2.968.484.442	1.729.564	2.000.000	19.750.000	105.190.879	<<	<<	9.006.581.341
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	<<	<<	<<	16.317.320.582	<<	<<	<<	<<	<<	83.954.335.938	100.271.656.520
	2013	<<	<<	<<	16.618.270.650	<<	<<	<<	<<	<<	82.611.532.949	99.229.803.599
	2014	<<	<<	<<	16.750.718.689	<<	<<	<<	<<	<<	76.798.201.187	93.548.919.876
GIUSTIZIA	2012	<<	<<	7.370.564.153	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	7.372.564.153
	2013	<<	<<	7.538.410.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.394.000	7.542.804.089
	2014	<<	<<	7.509.876.390	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.394.000	7.512.270.390
AFFARI ESTERI	2012	1.683.971.168	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.683.971.168
	2013	1.793.674.318	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.793.674.318
	2014	1.772.250.803	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.772.250.803
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.115.527.549	<<	<<	2.054.652	<<	<<	<<	<<	50.069.859.462	<<	52.187.441.663
	2013	2.093.540.484	<<	<<	2.055.560	<<	<<	<<	<<	49.096.420.555	<<	51.192.016.599
	2014	2.093.475.898	<<	<<	2.055.373	<<	<<	<<	<<	48.660.646.296	<<	50.756.177.567
INTERNO	2012	19.114.377.300	3.877.793	9.183.978.151	86.872.526	20.435.520	<<	<<	6.785.772	1.187.850	270.936.774	28.688.451.686
	2013	15.968.203.071	6.104.099	9.323.336.880	86.872.526	5.435.520	<<	<<	6.793.772	1.187.850	366.967.127	25.764.900.845
	2014	15.942.524.836	5.794.504	9.232.265.800	86.872.526	5.435.520	<<	<<	6.793.772	<<	353.539.499	25.633.226.457
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	<<	<<	<<	<<	399.198.805	35.345.042	<<	<<	<<	<<	434.543.847
	2013	<<	<<	<<	<<	471.273.567	33.129.322	<<	<<	<<	<<	504.402.889
	2014	<<	<<	<<	<<	459.557.112	33.125.894	<<	<<	<<	<<	492.683.006
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	345.336.862	<<	717.028.667	4.912.045.369	216.000	1.880.489.666	<<	<<	<<	<<	7.855.116.564
	2013	346.705.652	<<	734.398.072	4.903.075.353	221.000	1.853.680.637	<<	<<	<<	<<	7.838.080.714
	2014	345.101.456	<<	729.355.004	4.581.407.526	450.000	1.718.928.452	<<	<<	<<	<<	7.375.242.438
DIFESA	2012	87.086.458	16.837.474.248	2.994.536.581	3.305.920	1.200.000	27.727.920	<<	<<	<<	10.800.000	19.962.131.127
	2013	87.086.458	17.876.003.732	2.918.306.581	3.305.920	1.200.000	27.727.920	<<	<<	<<	10.700.000	20.924.330.611
	2014	87.098.161	17.663.120.778	2.917.894.581	3.305.920	1.200.000	27.727.920	<<	<<	<<	10.600.000	20.710.947.360
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	<<	<<	291.251.127	603.266.242	215.067.405	<<	<<	<<	<<	260.753	1.109.845.527
	2013	<<	<<	290.179.623	534.126.707	212.433.968	<<	<<	<<	<<	260.753	1.037.001.051
	2014	<<	<<	290.179.623	506.743.916	212.333.968	<<	<<	<<	<<	260.753	1.009.518.260
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	9.702.938	<<	<<	<<	1.143.632	<<	<<	1.676.567.412	<<	15.500	1.687.429.482
	2013	10.238.910	<<	<<	<<	1.027.527	<<	<<	1.661.806.532	<<	15.500	1.673.088.469
	2014	10.796.861	<<	<<	<<	864.375	<<	<<	1.643.210.000	<<	15.500	1.654.886.736
SALUTE	2012	17.654.169	<<	6.469.229	60.787.716	<<	<<	838.292.914	<<	<<	308.134.445	1.231.338.473
	2013	17.654.169	<<	6.469.229	59.997.883	<<	<<	826.643.510	<<	<<	333.134.445	1.243.899.236
	2014	17.654.169	<<	6.469.229	59.997.883	<<	<<	819.566.588	<<	<<	333.134.445	1.236.822.314
TOTALE	2012	528.088.835.009	17.587.363.868	23.024.674.477	36.888.858.494	684.494.276	3.506.307.706	10.024.907.711	5.541.148.046	50.096.404.091	103.600.269.588	779.043.263.266
	2013	488.452.714.103	17.931.091.899	23.284.951.148	37.607.100.538	789.431.862	3.368.443.215	6.305.990.541	5.560.257.462	49.114.665.401	101.944.336.666	734.358.982.835
	2014	495.348.506.728	17.720.086.692	23.166.994.876	36.908.121.170	688.141.330	3.245.714.104	6.325.759.691	5.472.712.163	48.677.218.381	96.128.617.936	733.681.873.071

999/ 008/ 1

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2012	16.080.887.409	3.195.316.458	254.488.457	105.008.195.700	2.357.385.503	2.892.496.360
	2013	16.214.425.819	3.184.587.845	254.324.155	103.926.469.381	2.338.310.099	2.893.302.521
	2014	16.323.996.247	3.192.299.297	254.312.861	104.212.366.655	2.329.249.486	2.596.922.753
SVILUPPO ECONOMICO	2012	168.509.453	40.428.287	10.161.504	125.630.875	<<	131.679.634
	2013	168.509.453	37.364.710	10.161.504	124.425.875	<<	132.679.634
	2014	168.509.453	39.316.598	10.161.504	124.425.875	<<	117.679.634
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	351.732.999	59.291.054	22.447.504	97.689.877.071	405.720.724	700.754
	2013	351.736.499	58.793.003	22.447.504	97.670.844.200	405.720.724	700.754
	2014	351.736.499	58.613.003	22.447.504	91.966.625.099	405.720.724	700.754
GIUSTIZIA	2012	5.381.633.459	1.161.100.559	345.229.253	202.815.465	180.842.724	<<
	2013	5.380.164.452	1.213.490.809	345.229.253	226.758.444	186.463.128	<<
	2014	5.380.164.452	1.191.269.029	345.229.253	234.690.131	184.395.083	<<
AFFARI ESTERI	2012	793.856.977	137.130.034	15.685.809	15.851.473	19.521.958	<<
	2013	832.114.177	138.179.154	15.685.809	18.106.244	26.116.188	<<
	2014	832.114.177	132.607.396	15.685.809	16.961.387	25.622.733	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	38.389.389.650	847.912.698	2.375.145.803	7.866.980.911	4.794.205	350.919.191
	2013	38.084.995.859	927.191.047	2.352.775.063	7.032.760.128	4.913.148	340.615.293
	2014	37.764.522.648	927.155.821	2.331.726.756	6.982.760.128	4.913.148	340.615.293
INTERNO	2012	8.211.008.763	795.392.005	533.884.505	17.148.874.366	282.469.346	2.027.385
	2013	8.268.715.446	882.189.212	537.662.059	14.766.543.415	374.908.238	2.027.385
	2014	8.236.559.675	876.992.519	535.461.964	14.748.161.756	361.980.615	2.027.386
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	62.050.144	52.998.966	4.243.381	138.755.010	<<	7.853.704
	2013	62.050.314	77.924.599	4.243.381	140.034.010	<<	5.636.280
	2014	62.049.971	70.172.130	4.243.381	140.034.010	<<	5.636.280
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	911.751.886	194.876.874	55.254.297	669.480.166	54.454	519.670.481
	2013	912.969.304	212.106.537	55.254.297	649.691.213	91.454	521.360.124
	2014	912.417.353	215.928.836	55.254.297	570.123.937	91.454	441.857.326
DIFESA	2012	15.205.589.412	1.001.258.573	927.081.442	48.155.480	13.476.258	<<
	2013	15.043.866.613	935.368.967	918.442.974	48.155.480	13.494.510	<<
	2014	15.023.571.099	935.294.844	918.054.067	48.155.480	13.513.036	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	491.418.270	62.523.222	31.741.063	191.912.929	738.555	14.094.929
	2013	489.988.929	61.889.453	31.741.063	264.315.248	738.555	14.094.929
	2014	489.988.929	61.829.453	31.741.063	243.780.770	738.555	14.094.929
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	751.970.951	149.669.314	43.131.465	305.346.597	33.025.098	53.432.423
	2013	751.967.549	139.303.225	43.131.465	302.423.246	34.770.907	53.432.423
	2014	751.962.780	132.100.971	43.131.465	300.295.621	30.304.502	53.432.423
SALUTE	2012	131.689.911	114.394.631	7.069.303	476.619.327	470.635.978	<<
	2013	131.121.016	113.046.064	7.069.303	475.397.552	486.335.978	<<
	2014	131.121.016	112.882.142	7.069.303	468.484.552	486.335.978	<<
TOTALE	2012	86.931.489.284	7.812.292.675	4.625.563.786	229.888.495.370	3.768.664.803	3.972.874.861
	2013	86.692.625.430	7.981.434.625	4.598.167.830	225.645.924.436	3.871.862.929	3.963.849.343
	2014	86.428.714.299	7.946.462.039	4.574.519.227	220.056.865.401	3.842.865.314	3.572.966.778

999/ 008/ 2

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	511.820.946	18.200.000.000	88.751.761.939	49.223.393.953	1.074.305.000	7.110.763.982	294.660.815.707
	2013	512.620.406	18.850.000.000	91.672.519.108	49.390.686.953	1.074.305.000	3.661.200.000	293.972.751.287
	2014	512.572.090	19.500.000.000	96.330.580.324	49.561.070.953	1.074.305.000	3.573.820.164	299.461.495.830
SVILUPPO ECONOMICO	2012	28.093.157	<<	10.750.000	<<	<<	22.264.333	537.517.243
	2013	28.082.329	<<	10.750.000	<<	<<	22.228.327	534.201.832
	2014	28.093.157	<<	10.750.000	<<	<<	16.347.497	515.283.718
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	<<	<<	<<	<<	<<	75.861.329	98.605.631.435
	2013	<<	<<	<<	<<	<<	53.497.329	98.563.740.013
	2014	<<	<<	<<	<<	<<	53.497.329	92.859.340.912
GIUSTIZIA	2012	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.277.049.647
	2013	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.357.534.273
	2014	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.341.176.135
AFFARI ESTERI	2012	692.530.393	<<	<<	<<	<<	1.616.139	1.676.192.783
	2013	753.532.942	<<	<<	<<	<<	1.875.519	1.785.610.033
	2014	739.555.630	<<	<<	<<	<<	1.791.781	1.764.338.913
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	1.796.169	<<	11.135.965	<<	<<	184.859.230	50.032.933.822
	2013	1.799.967	<<	10.754.020	<<	<<	294.630.256	49.050.434.781
	2014	1.799.967	<<	10.328.090	<<	<<	252.930.256	48.616.752.107
INTERNO	2012	3.773.635	<<	41.368.344	43.993.457	<<	33.015.422	27.095.807.228
	2013	3.773.635	<<	36.782.297	43.993.457	<<	37.899.410	24.954.494.554
	2014	3.773.635	<<	31.916.729	43.993.457	<<	37.094.198	24.877.961.934
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	4.650.725	<<	3.915.042	<<	<<	11.790.042	286.257.014
	2013	5.317.929	<<	3.617.805	<<	<<	19.492.179	318.316.497
	2014	3.975.566	<<	3.309.563	<<	<<	17.487.880	306.908.781
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	1.147.317	<<	316.600	5.433.321	<<	26.536.603	2.384.521.999
	2013	1.163.317	<<	316.600	5.433.321	<<	44.082.533	2.402.468.700
	2014	1.101.317	<<	208.900	5.433.321	<<	39.082.533	2.241.499.274
DIFESA	2012	176.787.212	<<	1.705.000	60.091.000	<<	83.051.343	17.517.195.720
	2013	176.787.457	<<	1.405.000	60.091.000	<<	81.064.403	17.278.676.404
	2014	176.795.457	<<	1.105.000	60.091.000	<<	81.064.403	17.257.644.386
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	795.354.621
	2013	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	865.693.830
	2014	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	845.099.352
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	<<	<<	5.589.918	1.549	<<	29.242.653	1.371.409.968
	2013	<<	<<	5.053.947	1.549	<<	29.239.270	1.359.323.581
	2014	<<	<<	4.495.995	1.549	<<	29.234.527	1.344.959.833
SALUTE	2012	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.230.773.963
	2013	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.243.334.726
	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.236.257.804
TOTALE	2012	1.438.667.024	18.200.000.000	88.827.484.892	49.332.913.280	1.074.305.000	7.598.710.175	503.471.461.150
	2013	1.501.145.452	18.850.000.000	91.742.140.861	49.500.206.280	1.074.305.000	4.264.918.325	499.686.580.511
	2014	1.485.734.289	19.500.000.000	96.393.636.685	49.670.590.280	1.074.305.000	4.122.059.667	498.668.718.979

999/ 008/ 3

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	312.611.906	7.820.765.179	3.152.179.759	<<	323.585.700	4.019.583.921	113.052.878	15.741.779.343
	2013	313.042.723	6.841.932.931	4.013.009.047	<<	353.960.700	4.121.040.048	111.834.906	15.754.820.355
	2014	302.481.777	6.860.258.869	3.691.682.558	<<	354.846.700	4.582.447.997	111.834.906	15.903.552.807
SVILUPPO ECONOMICO	2012	58.143.421	172.420.606	2.513.645.276	<<	<<	3.793.284.286	86.278.074	6.623.771.663
	2013	58.143.421	172.475.606	2.370.230.276	<<	<<	11.372.523.741	55.919.867	14.029.292.911
	2014	18.543.421	172.420.606	2.403.968.856	<<	<<	5.887.364.741	<<	8.482.297.624
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	8.926.174	1.657.098.911	<<	<<	<<	<<	<<	1.666.025.085
	2013	8.964.676	657.098.911	<<	<<	<<	<<	<<	666.063.587
	2014	8.964.676	680.614.288	<<	<<	<<	<<	<<	689.578.964
GIUSTIZIA	2012	95.514.506	<<	<<	<<	<<	<<	<<	95.514.506
	2013	185.269.816	<<	<<	<<	<<	<<	<<	185.269.816
	2014	171.094.255	<<	<<	<<	<<	<<	<<	171.094.255
AFFARI ESTERI	2012	7.778.385	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.778.385
	2013	8.064.285	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.064.285
	2014	7.911.890	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.911.890
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.553.393	1.896.242.597	83.846.777	<<	122.061.121	<<	<<	2.104.703.888
	2013	13.415.299	1.874.487.915	83.846.777	<<	122.061.121	<<	<<	2.093.811.112
	2014	13.415.299	1.874.487.915	83.846.777	<<	122.061.121	<<	<<	2.093.811.112
INTERNO	2012	122.688.596	1.349.452.336	<<	<<	<<	<<	<<	1.472.140.932
	2013	153.142.003	532.389.741	<<	<<	<<	<<	<<	685.531.744
	2014	150.168.318	531.201.891	<<	<<	<<	<<	<<	681.370.209
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	14.851.961	124.199.314	<<	<<	<<	<<	<<	139.051.275
	2013	36.763.602	139.789.995	<<	<<	<<	<<	<<	176.553.597
	2014	39.440.083	136.493.107	<<	<<	<<	<<	<<	175.933.190
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	452.270.450	848.894.956	2.278.345.702	13.400.124	180.000.000	1.697.683.334	<<	5.470.594.566
	2013	826.281.193	767.313.409	1.950.933.955	13.400.124	180.000.000	1.697.683.334	<<	5.435.612.015
	2014	702.338.104	708.274.342	1.833.080.174	12.367.210	180.000.000	1.697.683.334	<<	5.133.743.164
DIFESA	2012	2.409.820.791	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	<<	2.444.935.408
	2013	3.610.539.591	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	<<	3.645.654.208
	2014	3.418.176.655	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.453.302.975
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	115.297.764	52.878.256	146.314.887	<<	<<	<<	<<	314.490.907
	2013	114.496.925	47.853.686	8.956.611	<<	<<	<<	<<	171.307.222
	2014	114.496.925	40.965.373	8.956.611	<<	<<	<<	<<	164.418.909
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	98.658.565	49.640.332	91.359.000	66.658.679	<<	<<	<<	306.316.576
	2013	97.976.644	51.676.333	87.664.322	66.208.679	<<	<<	<<	303.525.978
	2014	96.521.198	50.863.876	86.690.568	65.054.401	<<	<<	<<	299.130.043
SALUTE	2012	506.510	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	564.510
	2013	506.510	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	564.510
	2014	506.510	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	564.510
TOTALE	2012	3.699.622.422	13.971.592.487	8.265.691.401	80.073.420	660.746.821	9.510.609.541	199.330.952	36.387.667.044
	2013	5.426.606.688	11.085.018.527	8.514.640.988	79.623.420	691.121.821	17.191.305.123	167.754.773	43.156.071.340
	2014	5.044.059.111	11.055.580.267	8.108.225.544	77.436.228	692.019.524	12.167.554.072	111.834.906	37.256.709.652

999/ 020/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

ALLEGATO A/2

		2012	2013	2014
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	261.037.980.000	283.784.980.000	294.116.980.000
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	166.889.140.000	170.896.040.000	173.978.040.000
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	31.182.500.000	31.386.000.000	31.723.000.000
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	10.884.000.000	10.885.000.000	10.886.000.000
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.160.000.000	14.504.000.000	14.860.000.000
	TOTALE	484.153.620.000	511.456.020.000	525.564.020.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	868.650.822	882.810.425	868.650.822
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	14.130.097.468	15.163.825.194	15.130.604.050
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	218.650.000	215.650.000	216.650.000
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.356.000.000	2.444.000.000	2.538.000.000
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.567.485.467	4.323.370.578	4.606.853.306
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	17.762.324.699	17.973.526.973	17.385.583.117
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	3.221.265.321	3.371.265.321	3.521.265.321
	TOTALE	43.124.473.777	44.374.448.491	44.267.606.616
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	4.000.000	3.000.000	3.000.000
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.074.305.000	1.074.305.000	1.074.305.000
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	173.902.972	182.017.861	190.535.133
	TOTALE	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
	TOTALE ENTRATE FINALI	528.530.301.749	557.089.791.352	571.099.466.749

999/ 022/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

ALLEGATO A/3

	2012	2013	2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.931.489.284	86.692.625.430	86.428.714.299
CONSUMI INTERMEDI	7.812.292.675	7.981.434.625	7.946.462.039
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.625.563.786	4.598.167.830	4.574.519.227
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	229.888.495.370	225.645.924.436	220.056.865.401
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.768.664.803	3.871.862.929	3.842.865.314
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.972.874.861	3.963.849.343	3.572.966.778
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.438.667.024	1.501.145.452	1.485.734.289
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.200.000.000	18.850.000.000	19.500.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	88.827.484.892	91.742.140.861	96.393.636.685
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	49.332.913.280	49.500.206.280	49.670.590.280
AMMORTAMENTI	1.074.305.000	1.074.305.000	1.074.305.000
ALTRE USCITE CORRENTI	7.598.710.175	4.264.918.325	4.122.059.667
TOTALE	503.471.461.150	499.686.580.511	498.668.718.979

999/ 022/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

ALLEGATO A/3

	2012	2013	2014
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.699.622.422	5.426.606.688	5.044.059.111
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.971.592.487	11.085.018.527	11.055.580.267
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	8.265.691.401	8.514.640.988	8.108.225.544
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.073.420	79.623.420	77.436.228
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	660.746.821	691.121.821	692.019.524
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	9.510.609.541	17.191.305.123	12.167.554.072
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	199.330.952	167.754.773	111.834.906
TOTALE	36.387.667.044	43.156.071.340	37.256.709.652
TOTALE SPESE FINALI	539.859.128.194	542.842.651.851	535.925.428.631

B) - Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per il triennio 2012 -2014

999/ 010/ 1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2012-2014

	2012	2013	2014
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	452.002.620.000	478.041.020.000	492.347.020.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.743.343.777	25.903.818.491	25.680.576.616
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
di cui RISCOSSIONE CREDITI	173.902.972	182.017.861	190.535.133
TOTALE ENTRATE FINALI	478.998.171.749	505.204.161.352	519.295.436.749
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	317.613.029.076	242.074.474.456	227.228.943.532
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	796.611.200.825	747.278.635.808	746.524.380.281
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	517.749.116.581	511.937.384.795	510.874.987.830
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO	39.664.764.674	43.824.920.021	37.892.948.004
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	447.608.142	167.754.773	111.834.906
TOTALE SPESE FINALI	557.413.881.255	555.762.304.816	548.767.935.834
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.197.319.570	191.516.330.992	197.756.444.447
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	796.611.200.825	747.278.635.808	746.524.380.281
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	477.745.963.777	503.944.838.491	518.027.596.616
SPESE CORRENTI (-)	517.749.116.581	511.937.384.795	510.874.987.830
RISPARMIO PUBBLICO	-40.003.152.804	-7.992.546.304	7.152.608.786
TOTALE ENTRATE FINALI	478.998.171.749	505.204.161.352	519.295.436.749
TOTALE SPESE FINALI (-)	*557.413.881.255*	*555.762.304.816*	*548.767.935.834*
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-78.415.709.506	-50.558.143.464	-29.472.499.085
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	478.824.268.777	505.022.143.491	519.104.901.616
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	556.966.273.113	555.594.550.043	548.656.100.928
INDEBITAMENTO NETTO	-78.142.004.336	-50.572.406.552	-29.551.199.312
TOTALE ENTRATE FINALI	478.998.171.749	505.204.161.352	519.295.436.749
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	796.611.200.825	747.278.635.808	746.524.380.281
RICORSO AL MERCATO	-317.613.029.076	-242.074.474.456	-227.228.943.532

999/ 012/ 1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	5.489.975.200	176.850.665.902	35.550.456.992	89.812.503.804	307.703.601.898
	2013	5.560.366.698	175.579.846.442	32.199.277.174	92.633.260.973	305.972.751.287
	2014	5.552.017.574	176.354.775.737	32.263.380.330	97.291.322.189	311.461.495.830
SVILUPPO ECONOMICO	2012	204.764.930	302.868.547	30.231.650	10.750.000	548.615.127
	2013	204.427.683	288.828.505	30.195.644	10.750.000	534.201.832
	2014	206.390.399	273.828.505	24.314.814	10.750.000	515.283.718
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	452.305.467	98.213.091.385	79.787.453	<<	98.745.184.305
	2013	465.622.822	98.040.693.738	57.423.453	<<	98.563.740.013
	2014	461.863.065	92.340.054.394	57.423.453	<<	92.859.340.912
GIUSTIZIA	2012	5.963.474.806	1.253.200.759	73.719.152	<<	7.290.394.717
	2013	6.001.499.923	1.282.315.198	73.719.152	<<	7.357.534.273
	2014	5.979.533.988	1.287.922.995	73.719.152	<<	7.341.176.135
AFFARI ESTERI	2012	919.494.990	744.996.664	11.717.329	<<	1.676.208.983
	2013	961.922.526	810.792.704	12.894.803	<<	1.785.610.033
	2014	958.257.817	794.190.291	11.890.805	<<	1.764.338.913
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	40.958.735.074	8.469.345.473	845.401.313	11.135.965	50.284.617.825
	2013	40.692.321.417	7.373.356.133	974.003.211	10.754.020	49.050.434.781
	2014	40.350.764.673	7.323.356.133	932.303.211	10.328.090	48.616.752.107
INTERNO	2012	9.694.804.017	15.275.281.517	2.557.655.626	<<	27.527.741.160
	2013	9.655.087.809	15.142.243.579	157.163.166	<<	24.954.494.554
	2014	9.617.785.005	15.106.068.730	154.108.199	<<	24.877.961.934
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	84.868.867	182.399.244	15.874.401	3.915.042	287.057.554
	2013	86.687.695	203.704.061	24.306.936	3.617.805	318.316.497
	2014	83.401.568	198.850.478	21.347.172	3.309.563	306.908.781
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	1.070.656.002	1.275.062.117	53.964.653	<<	2.399.682.772
	2013	1.086.044.075	1.245.110.714	71.313.911	<<	2.402.468.700
	2014	1.087.837.006	1.087.348.357	66.313.911	<<	2.241.499.274
DIFESA	2012	16.742.954.495	315.418.897	810.460.025	<<	17.868.833.417
	2013	16.440.849.268	309.472.162	779.159.258	<<	17.529.480.688
	2014	16.341.295.869	323.558.110	799.059.258	<<	17.463.913.237
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	574.573.942	225.631.414	6.049.862	<<	806.255.218
	2013	571.752.514	287.891.454	6.049.862	<<	865.693.830
	2014	571.692.514	267.356.976	6.049.862	<<	845.099.352
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	869.743.729	397.723.995	105.327.351	<<	1.372.795.075
	2013	857.786.906	396.453.042	105.083.633	<<	1.359.323.581
	2014	850.927.110	389.290.718	104.742.005	<<	1.344.959.833
SALUTE	2012	197.356.274	1.022.101.622	18.670.634	<<	1.238.128.530
	2013	193.033.009	1.031.631.083	18.670.634	<<	1.243.334.726
	2014	192.869.087	1.024.718.083	18.670.634	<<	1.236.257.804
TOTALE	2012	83.223.707.793	304.527.787.536	40.159.316.441	89.838.304.811	517.749.116.581
	2013	82.777.402.345	301.992.338.815	34.509.260.837	92.658.382.798	511.937.384.795
	2014	82.254.635.675	296.771.319.507	34.533.322.806	97.315.709.842	510.874.987.830

999/ 012/ 2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE SPESE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2012	11.817.331.343	654.258.760	4.991.772.908	17.463.363.011	325.166.964.909	238.985.889.102	564.152.854.011
	2013	11.130.724.865	635.622.932	4.575.472.558	16.341.820.355	322.314.571.642	191.314.914.032	513.629.485.674
	2014	10.728.529.981	659.205.938	4.990.816.888	16.378.552.807	327.840.048.637	197.607.297.887	525.447.346.524
SVILUPPO ECONOMICO	2012	7.196.131.877	<<	3.393.124	7.199.525.001	7.748.140.128	9.000.000	7.757.140.128
	2013	14.029.292.911	<<	<<	14.029.292.911	14.563.494.743	9.000.000	14.572.494.743
	2014	8.482.297.624	<<	<<	8.482.297.624	8.997.581.342	9.000.000	9.006.581.342
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	1.711.574.562	<<	<<	1.711.574.562	100.456.758.867	<<	100.456.758.867
	2013	666.063.587	<<	<<	666.063.587	99.229.803.600	<<	99.229.803.600
	2014	689.578.964	<<	<<	689.578.964	93.548.919.876	<<	93.548.919.876
GIUSTIZIA	2012	98.386.133	<<	<<	98.386.133	7.388.780.850	<<	7.388.780.850
	2013	185.269.816	<<	<<	185.269.816	7.542.804.089	<<	7.542.804.089
	2014	171.094.255	<<	<<	171.094.255	7.512.270.390	<<	7.512.270.390
AFFARI ESTERI	2012	7.778.385	<<	<<	7.778.385	1.683.987.368	<<	1.683.987.368
	2013	8.064.285	<<	<<	8.064.285	1.793.674.318	<<	1.793.674.318
	2014	7.911.890	<<	<<	7.911.890	1.772.250.803	<<	1.772.250.803
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.286.293.682	<<	<<	2.286.293.682	52.570.911.507	54.803.953	52.625.715.460
	2013	2.183.811.112	<<	<<	2.183.811.112	51.234.245.893	47.770.706	51.282.016.599
	2014	2.183.811.112	<<	<<	2.183.811.112	50.800.563.219	45.614.348	50.846.177.567
INTERNO	2012	834.127.708	<<	760.062.595	1.594.190.303	29.121.931.463	120.503.527	29.242.434.990
	2013	685.531.744	<<	<<	685.531.744	25.640.026.298	124.874.548	25.764.900.846
	2014	681.370.209	<<	<<	681.370.209	25.559.332.143	73.894.315	25.633.226.458
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	227.876.412	<<	<<	227.876.412	514.933.966	9.235.559	524.169.525
	2013	176.553.597	<<	<<	176.553.597	494.870.094	9.532.796	504.402.890
	2014	175.933.190	<<	<<	175.933.190	482.841.971	9.841.036	492.683.007
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	4.109.218.671	<<	1.701.184.734	5.810.403.405	8.210.086.177	<<	8.210.086.177
	2013	3.737.928.681	<<	1.697.683.334	5.435.612.015	7.838.080.715	<<	7.838.080.715
	2014	3.436.059.830	<<	1.697.683.334	5.133.743.164	7.375.242.438	<<	7.375.242.438
DIFESA	2012	2.455.950.651	<<	<<	2.455.950.651	20.324.784.068	<<	20.324.784.068
	2013	3.637.502.889	<<	<<	3.637.502.889	21.166.983.577	<<	21.166.983.577
	2014	3.524.541.327	<<	<<	3.524.541.327	20.988.454.564	<<	20.988.454.564
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	479.671.982	<<	<<	479.671.982	1.285.927.200	<<	1.285.927.200
	2013	171.307.222	<<	<<	171.307.222	1.037.001.052	<<	1.037.001.052
	2014	164.418.909	<<	<<	164.418.909	1.009.518.261	<<	1.009.518.261
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	328.949.020	<<	<<	328.949.020	1.701.744.095	17.887.429	1.719.631.524
	2013	303.525.978	<<	<<	303.525.978	1.662.849.559	10.238.910	1.673.088.469
	2014	299.130.043	<<	<<	299.130.043	1.644.089.876	10.796.861	1.654.886.737
SALUTE	2012	802.127	<<	<<	802.127	1.238.930.657	<<	1.238.930.657
	2013	564.510	<<	<<	564.510	1.243.899.236	<<	1.243.899.236
	2014	564.510	<<	<<	564.510	1.236.822.314	<<	1.236.822.314
TOTALE	2012	31.554.092.553	654.258.760	7.456.413.361	39.664.764.674	557.413.881.255	239.197.319.570	796.611.200.825
	2013	36.916.141.197	635.622.932	6.273.155.892	43.824.920.021	555.762.304.816	191.516.330.992	747.278.635.808
	2014	30.545.241.844	659.205.938	6.688.500.222	37.892.948.004	548.767.935.834	197.756.444.447	746.524.380.281

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2012	513.998.140.590	746.011.827	2.460.846.569	12.949.723.871	5.903.350	1.575.826.200	9.366.864.797	3.738.853.006	25.356.779	19.285.327.021	564.152.854.010
	2013	469.328.025.585	48.984.068	2.473.850.674	12.404.757.096	56.510.716	1.451.905.336	5.459.597.031	3.771.466.279	17.056.996	18.617.331.892	513.629.485.673
	2014	481.645.178.088	51.171.410	2.480.954.249	11.946.534.895	6.570.791	1.463.931.838	5.486.443.103	3.717.517.512	16.572.085	18.630.472.552	525.447.346.523
SVILUPPO ECONOMICO	2012	3.831.164.779	<<	<<	3.709.593.772	69.290.697	2.000.000	19.750.000	125.340.879	<<	<<	7.757.140.127
	2013	11.394.585.456	<<	<<	2.994.638.843	41.329.564	2.000.000	19.750.000	120.190.879	<<	<<	14.572.494.742
	2014	5.909.426.456	<<	<<	2.968.484.442	1.729.564	2.000.000	19.750.000	105.190.879	<<	<<	9.006.581.341
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	<<	<<	<<	16.366.133.236	<<	<<	<<	<<	<<	84.090.625.630	100.456.758.866
	2013	<<	<<	<<	16.618.270.650	<<	<<	<<	<<	<<	82.611.532.949	99.229.803.599
	2014	<<	<<	<<	16.750.718.689	<<	<<	<<	<<	<<	76.798.201.187	93.548.919.876
GIUSTIZIA	2012	<<	<<	7.386.094.850	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.686.000	7.388.780.850
	2013	<<	<<	7.538.410.089	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.394.000	7.542.804.089
	2014	<<	<<	7.509.876.390	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.394.000	7.512.270.390
AFFARI ESTERI	2012	1.683.987.368	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.683.987.368
	2013	1.793.674.318	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.793.674.318
	2014	1.772.250.803	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.772.250.803
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.204.058.329	<<	<<	96.797.669	<<	<<	<<	<<	50.324.859.462	<<	52.625.715.460
	2013	2.133.540.484	<<	<<	52.055.560	<<	<<	<<	<<	49.096.420.555	<<	51.282.016.599
	2014	2.133.475.898	<<	<<	52.055.373	<<	<<	<<	<<	48.660.646.296	<<	50.846.177.567
INTERNO	2012	19.385.679.440	3.877.793	9.447.621.729	93.910.111	32.435.520	<<	<<	6.785.772	1.187.850	270.936.774	29.242.434.989
	2013	15.968.203.071	6.104.099	9.323.336.880	86.872.526	5.435.520	<<	<<	6.793.772	1.187.850	366.967.127	25.764.900.845
	2014	15.942.524.836	5.794.504	9.232.265.800	86.872.526	5.435.520	<<	<<	6.793.772	<<	353.539.499	25.633.226.457
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	<<	<<	<<	<<	488.324.482	35.845.042	<<	<<	<<	<<	524.169.524
	2013	<<	<<	<<	<<	471.273.567	33.129.322	<<	<<	<<	<<	504.402.889
	2014	<<	<<	<<	<<	459.557.112	33.125.894	<<	<<	<<	<<	492.683.006
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	350.084.320	<<	735.214.202	5.134.920.336	216.000	1.989.651.318	<<	<<	<<	<<	8.210.086.176
	2013	346.705.652	<<	734.398.072	4.903.075.353	221.000	1.853.680.637	<<	<<	<<	<<	7.838.080.714
	2014	345.101.456	<<	729.355.004	4.581.407.526	450.000	1.718.928.452	<<	<<	<<	<<	7.375.242.438
DIFESA	2012	95.737.204	17.175.440.278	3.006.420.613	3.305.920	1.378.983	31.700.302	<<	<<	<<	10.800.767	20.324.784.067
	2013	92.960.334	18.108.797.741	2.922.291.662	3.305.920	1.200.000	27.727.920	<<	<<	<<	10.700.000	21.166.983.577
	2014	105.973.622	17.921.752.520	2.917.894.581	3.305.920	1.200.000	27.727.920	<<	<<	<<	10.600.000	20.988.454.563
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	<<	<<	291.972.865	778.487.112	215.206.469	<<	<<	<<	<<	260.753	1.285.927.199
	2013	<<	<<	290.179.623	534.126.707	212.433.968	<<	<<	<<	<<	260.753	1.037.001.051
	2014	<<	<<	290.179.623	506.743.916	212.333.968	<<	<<	<<	<<	260.753	1.009.518.260
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	17.887.429	<<	<<	<<	1.143.632	<<	<<	1.700.584.963	<<	15.500	1.719.631.524
	2013	10.238.910	<<	<<	<<	1.027.527	<<	<<	1.661.806.532	<<	15.500	1.673.088.469
	2014	10.796.861	<<	<<	<<	864.375	<<	<<	1.643.210.000	<<	15.500	1.654.886.736
SALUTE	2012	17.654.169	<<	6.469.229	60.887.716	<<	<<	845.785.098	<<	<<	308.134.445	1.238.930.657
	2013	17.654.169	<<	6.469.229	59.997.883	<<	<<	826.643.510	<<	<<	333.134.445	1.243.899.236
	2014	17.654.169	<<	6.469.229	59.997.883	<<	<<	819.566.588	<<	<<	333.134.445	1.236.822.314
TOTALE	2012	541.584.393.628	17.925.329.898	23.334.640.057	39.193.759.743	813.899.133	3.635.022.862	10.232.399.895	5.571.564.620	50.351.404.091	103.968.786.890	796.611.200.817
	2013	501.065.587.979	18.163.885.908	23.288.936.229	37.657.100.538	789.431.862	3.368.443.215	6.305.990.541	5.560.257.462	49.114.665.401	101.944.336.666	747.278.635.801
	2014	507.882.382.189	17.978.718.434	23.166.994.876	36.958.121.170	688.141.330	3.245.714.104	6.325.759.691	5.472.712.163	48.677.218.381	96.128.617.936	746.524.380.274

999/ 016/ 1

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2012	16.081.974.212	3.195.367.273	254.488.457	105.110.975.983	2.357.385.503	3.586.123.164
	2013	16.214.425.819	3.184.587.845	254.324.155	103.926.469.381	2.338.310.099	2.893.302.521
	2014	16.323.996.247	3.192.299.297	254.312.861	104.212.366.655	2.329.249.486	2.596.922.753
SVILUPPO ECONOMICO	2012	168.539.040	46.489.735	10.161.504	127.130.875	100.000	133.679.634
	2013	168.509.453	37.364.710	10.161.504	124.425.875	<<	132.679.634
	2014	168.509.453	39.316.598	10.161.504	124.425.875	<<	117.679.634
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	352.082.944	61.020.824	22.447.504	97.705.890.808	527.180.142	700.754
	2013	351.736.499	58.793.003	22.447.504	97.670.844.200	405.720.724	700.754
	2014	351.736.499	58.613.003	22.447.504	91.966.625.099	405.720.724	700.754
GIUSTIZIA	2012	5.389.633.459	1.165.685.558	345.229.253	202.815.465	181.602.795	<<
	2013	5.380.164.452	1.213.490.809	345.229.253	226.758.444	186.463.128	<<
	2014	5.380.164.452	1.191.269.029	345.229.253	234.690.131	184.395.083	<<
AFFARI ESTERI	2012	793.856.977	137.146.234	15.685.809	15.851.473	19.521.958	<<
	2013	832.114.177	138.179.154	15.685.809	18.106.244	26.116.188	<<
	2014	832.114.177	132.607.396	15.685.809	16.961.387	25.622.733	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	38.389.389.650	847.912.698	2.375.145.803	8.118.664.914	4.794.205	350.919.191
	2013	38.084.995.859	927.191.047	2.352.775.063	7.032.760.128	4.913.148	340.615.293
	2014	37.764.522.648	927.155.821	2.331.726.756	6.982.760.128	4.913.148	340.615.293
INTERNO	2012	8.315.692.801	862.906.260	533.884.505	17.408.608.005	282.469.346	2.027.385
	2013	8.268.715.446	882.189.212	537.662.059	14.766.543.415	374.908.238	2.027.385
	2014	8.236.559.675	876.992.519	535.461.964	14.748.161.756	361.980.615	2.027.386
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	62.050.144	53.799.506	4.243.381	138.755.010	<<	7.853.704
	2013	62.050.314	77.924.599	4.243.381	140.034.010	<<	5.636.280
	2014	62.049.971	70.172.130	4.243.381	140.034.010	<<	5.636.280
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	913.895.445	199.045.321	55.254.297	669.480.166	54.454	528.488.288
	2013	912.969.304	212.106.537	55.254.297	649.691.213	91.454	521.360.124
	2014	912.417.353	215.928.836	55.254.297	570.123.937	91.454	441.857.326
DIFESA	2012	15.206.136.386	1.338.371.409	927.013.915	54.317.613	13.476.258	<<
	2013	15.044.054.925	1.174.975.180	918.375.447	49.971.549	13.494.510	<<
	2014	15.023.918.739	1.128.999.986	918.054.067	49.971.549	13.513.036	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	492.261.781	64.489.877	31.741.063	197.700.861	738.556	16.397.427
	2013	489.988.929	61.889.453	31.741.063	264.315.248	738.555	14.094.929
	2014	489.988.929	61.829.453	31.741.063	243.780.770	738.555	14.094.929
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	751.970.951	150.369.624	43.131.465	305.346.597	33.127.558	54.014.691
	2013	751.967.549	139.303.225	43.131.465	302.423.246	34.770.907	53.432.423
	2014	751.962.780	132.100.971	43.131.465	300.295.621	30.304.502	53.432.423
SALUTE	2012	131.689.911	119.348.655	7.069.303	479.019.870	470.635.978	<<
	2013	131.121.016	113.046.064	7.069.303	475.397.552	486.335.978	<<
	2014	131.121.016	112.882.142	7.069.303	468.484.552	486.335.978	<<
TOTALE	2012	87.049.173.701	8.241.954.974	4.625.496.259	230.534.557.640	3.891.086.753	4.680.204.238
	2013	86.692.813.742	8.221.040.838	4.598.100.303	225.647.740.505	3.871.862.929	3.963.849.343
	2014	86.429.061.939	8.140.167.181	4.574.519.227	220.058.681.470	3.842.865.314	3.572.966.778

999/ 016/ 2

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	511.820.946	18.200.000.000	88.751.761.939	49.223.393.953	1.074.305.000	19.356.005.468	307.703.601.898
	2013	512.620.406	18.850.000.000	91.672.519.108	49.390.686.953	1.074.305.000	15.661.200.000	305.972.751.287
	2014	512.572.090	19.500.000.000	96.330.580.324	49.561.070.953	1.074.305.000	15.573.820.164	311.461.495.830
SVILUPPO ECONOMICO	2012	28.093.157	<<	10.750.000	<<	<<	23.671.182	548.615.127
	2013	28.082.329	<<	10.750.000	<<	<<	22.228.327	534.201.832
	2014	28.093.157	<<	10.750.000	<<	<<	16.347.497	515.283.718
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	<<	<<	<<	<<	<<	75.861.329	98.745.184.305
	2013	<<	<<	<<	<<	<<	53.497.329	98.563.740.013
	2014	<<	<<	<<	<<	<<	53.497.329	92.859.340.912
GIUSTIZIA	2012	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.290.394.717
	2013	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.357.534.273
	2014	<<	<<	942.084	<<	<<	4.486.103	7.341.176.135
AFFARI ESTERI	2012	692.530.393	<<	<<	<<	<<	1.616.139	1.676.208.983
	2013	753.532.942	<<	<<	<<	<<	1.875.519	1.785.610.033
	2014	739.555.630	<<	<<	<<	<<	1.791.781	1.764.338.913
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	1.796.169	<<	11.135.965	<<	<<	184.859.230	50.284.617.825
	2013	1.799.967	<<	10.754.020	<<	<<	294.630.256	49.050.434.781
	2014	1.799.967	<<	10.328.090	<<	<<	252.930.256	48.616.752.107
INTERNO	2012	3.773.635	<<	41.368.344	43.993.457	<<	33.015.422	27.527.741.160
	2013	3.773.635	<<	36.782.297	43.993.457	<<	37.899.410	24.954.494.554
	2014	3.773.635	<<	31.916.729	43.993.457	<<	37.094.198	24.877.961.934
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	4.650.725	<<	3.915.042	<<	<<	11.790.042	287.057.554
	2013	5.317.929	<<	3.617.805	<<	<<	19.492.179	318.316.497
	2014	3.975.566	<<	3.309.563	<<	<<	17.487.880	306.908.781
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	1.147.317	<<	316.600	5.433.321	<<	26.567.563	2.399.682.772
	2013	1.163.317	<<	316.600	5.433.321	<<	44.082.533	2.402.468.700
	2014	1.101.317	<<	208.900	5.433.321	<<	39.082.533	2.241.499.274
DIFESA	2012	176.787.212	<<	1.705.000	60.091.000	<<	90.934.624	17.868.833.417
	2013	176.787.457	<<	1.405.000	60.091.000	<<	90.325.620	17.529.480.688
	2014	176.795.457	<<	1.105.000	60.091.000	<<	91.464.403	17.463.913.237
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	806.255.218
	2013	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	865.693.830
	2014	413.301	<<	<<	<<	<<	2.512.352	845.099.352
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	<<	<<	5.589.918	1.549	<<	29.242.722	1.372.795.075
	2013	<<	<<	5.053.947	1.549	<<	29.239.270	1.359.323.581
	2014	<<	<<	4.495.995	1.549	<<	29.234.527	1.344.959.833
SALUTE	2012	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.238.128.530
	2013	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.243.334.726
	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	12.710.644	1.236.257.804
TOTALE	2012	1.438.667.024	18.200.000.000	88.827.484.892	49.332.913.280	1.074.305.000	19.853.272.820	517.749.116.581
	2013	1.501.145.452	18.850.000.000	91.742.140.861	49.500.206.280	1.074.305.000	16.274.179.542	511.937.384.795
	2014	1.485.734.289	19.500.000.000	96.393.636.685	49.670.590.280	1.074.305.000	16.132.459.667	510.874.987.830

999/ 016/ 3

ALLEGATO B/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2012 - 2014

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2012	314.289.917	7.832.266.707	3.573.829.759	15.000.000	422.846.543	4.975.379.084	329.751.001	17.463.363.011
	2013	313.042.723	6.841.932.931	4.013.009.047	<<	353.960.700	4.708.040.048	111.834.906	16.341.820.355
	2014	302.481.777	6.860.258.869	3.691.682.558	<<	354.846.700	5.057.447.997	111.834.906	16.378.552.807
SVILUPPO ECONOMICO	2012	152.270.447	255.020.606	2.908.184.825	<<	1.093.639	3.796.677.410	86.278.074	7.199.525.001
	2013	58.143.421	172.475.606	2.370.230.276	<<	<<	11.372.523.741	55.919.867	14.029.292.911
	2014	18.543.421	172.420.606	2.403.968.856	<<	<<	5.887.364.741	<<	8.482.297.624
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2012	8.994.914	1.672.079.648	30.500.000	<<	<<	<<	<<	1.711.574.562
	2013	8.964.676	657.098.911	<<	<<	<<	<<	<<	666.063.587
	2014	8.964.676	680.614.288	<<	<<	<<	<<	<<	689.578.964
GIUSTIZIA	2012	98.386.133	<<	<<	<<	<<	<<	<<	98.386.133
	2013	185.269.816	<<	<<	<<	<<	<<	<<	185.269.816
	2014	171.094.255	<<	<<	<<	<<	<<	<<	171.094.255
AFFARI ESTERI	2012	7.778.385	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.778.385
	2013	8.064.285	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.064.285
	2014	7.911.890	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.911.890
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2012	2.553.393	1.896.242.597	265.436.571	<<	122.061.121	<<	<<	2.286.293.682
	2013	13.415.299	1.874.487.915	173.846.777	<<	122.061.121	<<	<<	2.183.811.112
	2014	13.415.299	1.874.487.915	173.846.777	<<	122.061.121	<<	<<	2.183.811.112
INTERNO	2012	225.700.382	1.368.489.921	<<	<<	<<	<<	<<	1.594.190.303
	2013	153.142.003	532.389.741	<<	<<	<<	<<	<<	685.531.744
	2014	150.168.318	531.201.891	<<	<<	<<	<<	<<	681.370.209
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2012	48.316.668	142.559.744	2.000.000	<<	<<	5.000.000	30.000.000	227.876.412
	2013	36.763.602	139.789.995	<<	<<	<<	<<	<<	176.553.597
	2014	39.440.083	136.493.107	<<	<<	<<	<<	<<	175.933.190
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2012	593.245.589	1.011.009.534	2.312.888.271	11.075.277	180.000.000	1.702.184.734	<<	5.810.403.405
	2013	826.281.193	767.313.409	1.950.933.955	13.400.124	180.000.000	1.697.683.334	<<	5.435.612.015
	2014	702.338.104	708.274.342	1.833.080.174	12.367.210	180.000.000	1.697.683.334	<<	5.133.743.164
DIFESA	2012	2.419.256.967	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	1.579.067	2.455.950.651
	2013	3.602.388.272	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	<<	3.637.502.889
	2014	3.489.426.710	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	<<	3.524.541.327
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2012	171.225.939	120.791.072	187.654.971	<<	<<	<<	<<	479.671.982
	2013	114.496.925	47.853.686	8.956.611	<<	<<	<<	<<	171.307.222
	2014	114.496.925	40.965.373	8.956.611	<<	<<	<<	<<	164.418.909
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2012	117.383.833	52.409.949	91.859.000	66.996.238	<<	300.000	<<	328.949.020
	2013	97.976.644	51.676.333	87.664.322	66.208.679	<<	<<	<<	303.525.978
	2014	96.521.198	50.863.876	86.690.568	65.054.401	<<	<<	<<	299.130.043
SALUTE	2012	744.127	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	802.127
	2013	506.510	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	564.510
	2014	506.510	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	564.510
TOTALE	2012	4.160.146.694	14.350.869.778	9.372.353.397	93.086.132	761.101.303	10.479.599.228	447.608.142	39.664.764.674
	2013	5.418.455.369	11.085.018.527	8.604.640.988	79.623.420	691.121.821	17.778.305.123	167.754.773	43.824.920.021
	2014	5.115.309.166	11.055.580.267	8.198.225.544	77.436.228	692.007.821	12.642.554.072	111.834.906	37.892.948.004

999/ 656/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2012 - 2014
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

ALLEGATO B/2

		2012	2013	2014
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	240.378.980.000	258.519.980.000	268.851.980.000
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	154.931.140.000	162.525.040.000	165.607.040.000
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	31.648.500.000	31.607.000.000	32.142.000.000
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	10.884.000.000	10.885.000.000	10.886.000.000
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.160.000.000	14.504.000.000	14.860.000.000
	TOTALE	452.002.620.000	478.041.020.000	492.347.020.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	868.650.822	882.810.425	868.650.822
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.338.797.468	6.258.025.194	6.108.404.050
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	222.150.000	219.150.000	220.150.000
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.356.000.000	2.444.000.000	2.538.000.000
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.601.485.467	2.362.370.578	2.645.853.306
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	10.134.994.699	10.366.196.973	9.778.253.117
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	3.221.265.321	3.371.265.321	3.521.265.321
	TOTALE	25.743.343.777	25.903.818.491	25.680.576.616
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	4.000.000	3.000.000	3.000.000
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.074.305.000	1.074.305.000	1.074.305.000
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	173.902.972	182.017.861	190.535.133
	TOTALE	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
	TOTALE ENTRATE FINALI	478.998.171.749	505.204.161.352	519.295.436.749

999/ 658/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2012 - 2014
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

ALLEGATO B/3

	2012	2013	2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	87.049.173.701	86.692.813.742	86.429.061.939
CONSUMI INTERMEDI	8.241.954.974	8.221.040.838	8.140.167.181
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.625.496.259	4.598.100.303	4.574.519.227
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	230.534.557.640	225.647.740.505	220.058.681.470
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.891.086.753	3.871.862.929	3.842.865.314
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.680.204.238	3.963.849.343	3.572.966.778
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.438.667.024	1.501.145.452	1.485.734.289
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.200.000.000	18.850.000.000	19.500.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	88.827.484.892	91.742.140.861	96.393.636.685
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	49.332.913.280	49.500.206.280	49.670.590.280
AMMORTAMENTI	1.074.305.000	1.074.305.000	1.074.305.000
ALTRE USCITE CORRENTI	19.853.272.820	16.274.179.542	16.132.459.667
TOTALE	517.749.116.581	511.937.384.795	510.874.987.830

999/ 658/ 2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2012 - 2014
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

ALLEGATO B/3

	2012	2013	2014
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.160.146.694	5.418.455.369	5.115.309.166
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	14.350.869.778	11.085.018.527	11.055.580.267
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.372.353.397	8.604.640.988	8.198.225.544
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	93.086.132	79.623.420	77.436.228
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	761.101.303	691.121.821	692.007.821
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.479.599.228	17.778.305.123	12.642.554.072
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	447.608.142	167.754.773	111.834.906
TOTALE	39.664.764.674	43.824.920.021	37.892.948.004
TOTALE SPESE FINALI	557.413.881.255	555.762.304.816	548.767.935.834

C) Bilancio programmatico 2012-2014

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2012-2014
(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)
(in miliardi di euro)

	Consuntivo 2010	LB 2011	LB 2011 Assestato	2012	2013	2014	Tassi di variazione
Entrate Tributarie	421,6	414,4	422,1	450,7	466,3	476,1	2,8
In % sul PIL	*27,2*	*26,2*	*26,7*	*27,8*	*28,0*	*27,8*	
Altre Entrate	63,7	35,8	34,4	44,0	44,5	44,6	0,7
In % sul PIL	*4,1*	*2,3*	*2,2*	*2,7*	*2,7*	*2,6*	
ENTRATE FINALI	**485,3**	**450,2**	**456,5**	**494,7**	**510,8**	**520,7**	**2,6**
In % sul PIL	*31,3*	*28,5*	*28,9*	*30,5*	*30,7*	*30,4*	
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI				4,0	16,0	20,0	
TOTALE ENTRATE	**485,3**	**450,2**	**456,5**	**498,7**	**526,8**	**540,7**	**4,1**
Spese correnti netto interessi	380,9	364,5	367,7	374,5	371,1	367,0	-1,0
In % sul PIL	*24,6*	*23,0*	*23,2*	*23,1*	*22,3*	*21,4*	
Interessi	69,5	84,2	78,1	89,0	92,0	96,0	3,9
In % sul PIL	*4,5*	*5,3*	*4,9*	*5,5*	*5,5*	*5,6*	
Spese in conto capitale	52,3	42,1	42,9	37,4	46,8	39,7	5,0
In % sul PIL	*3,4*	*2,7*	*2,7*	*2,3*	*2,8*	*2,3*	
SPESE FINALI	**502,7**	**490,8**	**488,7**	**500,9**	**509,9**	**502,7**	**0,2**
In % sul PIL	*32,5*	31,0	*30,9*	*30,9*	*30,6*	*29,3*	
RISPARMIO PUBBLICO	33,0	0,4	9,6	34,0	62,5	76,5	
In % sul PIL	*2,1*	*0,0*	*0,6*	*2,1*	*3,8*	*4,5*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-17,4	-40,6	-32,2	-2,2	16,9	38,0	
In % sul PIL	*-1,1*	*-2,6*	*-2,0*	*-0,1*	*1,0*	*2,2*	
AVANZO PRIMARIO	52,1	43,6	45,9	86,8	108,9	134,0	
In % sul PIL	*3,4*	*2,8*	*2,9*	*5,4*	*6,5*	*7,8*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-13,7	-40,7	-31,0	-2,3	16,8	37,8	
In % sul PIL	*-0,9*	*-2,6*	*-2,0*	*-0,1*	*1,0*	*2,2*	
PIL ai prezzi di mercato	1.548,8	1.582,2	1.582,2	1.622,4	1.665,0	1.714,0	

STATI DI PREVISIONE

TABELLA N.1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

000/ 502/ 1

Unità di Voto	Denominazione		2012	2013	2014
	1 Tributarie	CP	484.153.620.000	511.456.020.000	525.564.020.000
		CS	452.002.620.000	478.041.020.000	492.347.020.000
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	483.023.620.000	510.449.020.000	524.543.020.000
		CS	450.794.620.000	476.931.020.000	491.223.020.000
1.1.1	*Imposta sui redditi*	CP	191.973.030.000	197.648.030.000	201.079.030.000
		CS	177.583.030.000	181.565.030.000	184.996.030.000
1.1.2	*Imposta sul reddito delle societa'*	CP	47.571.950.000	52.102.950.000	53.324.950.000
		CS	41.224.950.000	42.820.950.000	44.042.950.000
1.1.3	*Sostitutive*	CP	12.858.000.000	13.447.000.000	15.033.000.000
		CS	12.858.000.000	13.447.000.000	15.033.000.000
1.1.4	*Altre imposte dirette*	CP	7.986.000.000	20.065.000.000	24.150.000.000
		CS	7.995.000.000	20.074.000.000	24.159.000.000
1.1.5	*Imposta sul valore aggiunto*	CP	142.163.140.000	143.432.040.000	147.448.040.000
		CS	130.773.140.000	135.500.040.000	139.516.040.000
1.1.6	*Registro, bollo e sostitutiva*	CP	12.626.000.000	15.195.000.000	14.055.000.000
		CS	12.027.400.000	14.755.000.000	13.615.000.000
1.1.7	*Accisa e imposta erariale sugli oli minerali*	CP	22.583.500.000	22.725.000.000	22.977.000.000
		CS	23.049.500.000	22.946.000.000	23.396.000.000
1.1.8	*Accisa e imposta erariale su altri prodotti*	CP	8.533.000.000	8.595.000.000	8.680.000.000
		CS	8.533.000.000	8.595.000.000	8.680.000.000
1.1.9	*Imposte sui generi di Monopolio*	CP	10.883.000.000	10.883.000.000	10.883.000.000
		CS	10.883.000.000	10.883.000.000	10.883.000.000
1.1.10	*Lotto*	CP	6.000.000.000	6.200.000.000	6.400.000.000
		CS	6.000.000.000	6.200.000.000	6.400.000.000
1.1.11	*Imposte gravanti sui giochi*	CP	4.068.000.000	4.135.000.000	4.228.000.000
		CS	4.068.000.000	4.135.000.000	4.228.000.000
1.1.12	*Lotterie ed altri giochi*	CP	3.192.000.000	3.269.000.000	3.332.000.000
		CS	3.192.000.000	3.269.000.000	3.332.000.000
1.1.13	*Altre imposte indirette*	CP	12.586.000.000	12.752.000.000	12.953.000.000
		CS	12.607.600.000	12.741.000.000	12.942.000.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.130.000.000	1.007.000.000	1.021.000.000
		CS	1.208.000.000	1.110.000.000	1.124.000.000
1.2.1	*Sostitutive*	CP	420.000.000	291.000.000	296.000.000
		CS	420.000.000	291.000.000	296.000.000
1.2.2	*Altre imposte dirette*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.2.3	*Condoni dirette*	CP	229.000.000	231.000.000	234.000.000
		CS	298.000.000	322.000.000	325.000.000
1.2.4	*Altre imposte indirette*	CP	481.000.000	485.000.000	491.000.000
		CS	481.000.000	485.000.000	491.000.000
1.2.5	*Condoni indirette*	CP	<<	<<	<<
		CS	9.000.000	12.000.000	12.000.000
	2 Extra-Tributarie	CP	43.124.473.777	44.374.448.491	44.267.606.616
		CS	25.743.343.777	25.903.818.491	25.680.576.616

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

000/ 502/ 2

Unità di Voto	Denominazione		2012	2013	2014
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	42.609.173.777	43.605.348.491	44.029.406.616
		CS	25.228.043.777	25.134.718.491	25.442.376.616
2.1.1	***Proventi speciali***	CP	906.470.493	906.470.493	906.470.493
		CS	906.470.493	906.470.493	906.470.493
2.1.2	***Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali***	CP	6.350.050.187	6.557.249.790	6.398.725.187
		CS	6.352.450.187	6.559.649.790	6.398.725.187
2.1.3	***Redditi da capitale***	CP	7.251.136.567	7.092.021.678	7.470.504.406
		CS	5.288.636.567	5.134.521.678	5.513.004.406
2.1.4	***Risorse proprie dell'Unione Europea***	CP	3.100.000.000	3.250.000.000	3.400.000.000
		CS	3.100.000.000	3.250.000.000	3.400.000.000
2.1.5	***Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti***	CP	19.579.649.129	20.630.249.129	20.780.849.129
		CS	4.357.449.129	4.418.049.129	4.463.649.129
2.1.6	***Entrate derivanti da movimenti di tesoreria***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.1.7	***Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari***	CP	5.421.867.401	5.169.357.401	5.072.857.401
		CS	5.223.037.401	4.866.027.401	4.760.527.401
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	515.300.000	769.100.000	238.200.000
		CS	515.300.000	769.100.000	238.200.000
2.2.1	***Entrate di carattere straordinario***	CP	515.300.000	769.100.000	238.200.000
		CS	515.300.000	769.100.000	238.200.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
		CS	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
		CS	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
3.2.1	***Vendita dei beni dello Stato***	CP	4.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	4.000.000	3.000.000	3.000.000
3.2.2	***Altre entrate in conto capitale***	CP	1.248.207.972	1.256.322.861	1.264.840.133
		CS	1.248.207.972	1.256.322.861	1.264.840.133
	4 Accensione prestiti	CP	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
		CS	317.613.029.076	242.074.474.456	227.228.943.532
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
		CS	317.613.029.076	242.074.474.456	227.228.943.532
4.1.1	***Gestione del debito pubblico***	CP	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
		CS	317.613.029.076	242.074.474.456	227.228.943.532
	TOTALE	CP	779.043.263.273	734.358.982.843	733.681.873.078
		CS	796.611.200.825	747.278.635.808	746.524.380.281

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

000/004/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Entrate tributarie	CP	484.153.620.000	511.456.020.000	525.564.020.000
	CS	452.002.620.000	478.041.020.000	492.347.020.000
Entrate extra-tributarie	CP	43.124.473.777	44.374.448.491	44.267.606.616
	CS	25.743.343.777	25.903.818.491	25.680.576.616
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
	CS	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
Accensione di prestiti	CP	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
	CS	317.613.029.076	242.074.474.456	227.228.943.532
TOTALE	CP	779.043.263.273	734.358.982.843	733.681.873.078
	CS	796.611.200.825	747.278.635.808	746.524.380.281

TABELLA N.2

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP CS	59.974.511.058 60.946.886.192	59.155.728.843 59.742.728.843	59.275.143.184 59.750.143.184
1.1	***Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP CS	6.059.800.893 6.059.800.893	6.152.000.123 6.152.000.123	6.139.585.380 6.139.585.380
1.3	***Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)***	CP CS	2.689.211.863 2.689.211.863	2.731.054.668 2.731.054.668	2.713.970.561 2.713.970.561
1.4	***Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***	CP CS	18.980.489 35.678.612	17.861.449 17.861.449	18.022.174 18.022.174
1.5	***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	CP CS	49.369.594.249 49.369.594.249	49.555.062.327 49.555.062.327	49.713.035.449 49.713.035.449
1.6	***Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)***	CP CS	248.596.396 255.273.407	248.422.342 248.422.342	248.731.616 248.731.616
1.7	***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	CP CS	1.588.327.168 2.537.327.168	451.327.934 1.038.327.934	441.798.004 916.798.004
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP CS	93.405.253.175 93.616.754.703	91.768.419.016 91.768.419.016	92.131.564.374 92.131.564.374
2.1	***Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)***	CP CS	572.321.923 783.823.451	515.176.317 515.176.317	538.759.323 538.759.323
2.2	***Federalismo (3.4)***	CP CS	59.490.564.709 59.490.564.709	58.637.605.042 58.637.605.042	59.002.982.521 59.002.982.521
2.3	***Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)***	CP CS	23.889.809.806 23.889.809.806	26.653.900.957 26.653.900.957	26.651.085.830 26.651.085.830
2.4	***Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***	CP CS	8.833.324.987 8.833.324.987	5.453.824.987 5.453.824.987	5.480.824.987 5.480.824.987
2.5	***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	CP CS	619.231.750 619.231.750	507.911.713 507.911.713	457.911.713 457.911.713
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	24.348.596.188 24.349.364.003	24.975.172.650 24.975.172.650	25.625.124.962 25.625.124.962
3.1	***Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)***	CP CS	23.837.672.993 23.837.720.808	24.464.191.881 24.464.191.881	25.114.064.072 25.114.064.072
3.2	***Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)***	CP CS	510.923.195 511.643.195	510.980.769 510.980.769	511.060.890 511.060.890
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP CS	703.430.747 703.430.747	4.136.631 4.136.631	4.026.316 4.026.316
4.1	***Missioni militari di pace (5.8)***	CP CS	703.430.747 703.430.747	4.136.631 4.136.631	4.026.316 4.026.316
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	2.074.746.904 2.074.746.904	2.088.031.993 2.088.031.993	2.095.135.568 2.095.135.568
5.1	***Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)***	CP CS	1.489.586.664 1.489.586.664	1.492.663.757 1.492.663.757	1.489.422.351 1.489.422.351
5.2	***Sicurezza democratica (7.4)***	CP CS	585.160.240 585.160.240	595.368.236 595.368.236	605.713.217 605.713.217

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	6 Soccorso civile (8)	CP	1.775.751.661	1.709.069.588	1.723.334.570
		CS	1.775.832.783	1.709.069.588	1.723.334.570
6.1	***Interventi per pubbliche calamita' (8.4)***	CP	105.359.392	118.477.793	118.477.793
		CS	105.440.514	118.477.793	118.477.793
6.2	***Protezione civile (8.5)***	CP	1.670.392.269	1.590.591.795	1.604.856.777
		CS	1.670.392.269	1.590.591.795	1.604.856.777
	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	82.710.124	89.383.814	96.147.574
		CS	82.710.124	89.383.814	96.147.574
7.1	***Sostegno al settore agricolo (9.3)***	CP	82.710.124	89.383.814	96.147.574
		CS	82.710.124	89.383.814	96.147.574
	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	1.001.407.345	1.391.006.048	1.299.903.472
		CS	1.128.057.345	1.391.006.048	1.299.903.472
8.1	***Incentivi alle imprese (11.4)***	CP	<<	<<	<<
		CS	15.650.000	<<	<<
8.2	***Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)***	CP	279.017.906	280.401.372	279.017.906
		CS	279.017.906	280.401.372	279.017.906
8.3	***Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)***	CP	722.389.439	1.110.604.676	1.020.885.566
		CS	833.389.439	1.110.604.676	1.020.885.566
	9 Diritto alla mobilita' (13)	CP	4.124.103.201	4.587.201.688	4.111.771.631
		CS	5.212.730.005	4.587.201.688	4.111.771.631
9.1	***Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)***	CP	4.124.103.201	4.587.201.688	4.111.771.631
		CS	5.212.730.005	4.587.201.688	4.111.771.631
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	331.289.823	3.029.579	2.952.615
		CS	331.289.823	3.029.579	2.952.615
10.1	***Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)***	CP	331.289.823	3.029.579	2.952.615
		CS	331.289.823	3.029.579	2.952.615
	11 Comunicazioni (15)	CP	649.624.092	655.568.377	608.753.599
		CS	650.873.115	655.568.377	608.753.599
11.1	***Servizi postali e telefonici (15.3)***	CP	480.362.526	476.820.014	420.390.741
		CS	480.362.526	476.820.014	420.390.741
11.2	***Sostegno all'editoria (15.4)***	CP	169.261.566	178.748.363	188.362.858
		CS	170.510.589	178.748.363	188.362.858
	12 Ricerca e innovazione (17)	CP	136.672.731	136.672.731	136.672.731
		CS	136.672.731	136.672.731	136.672.731
12.1	***Ricerca di base e applicata (17.15)***	CP	136.672.731	136.672.731	136.672.731
		CS	136.672.731	136.672.731	136.672.731
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	36.812.126	37.419.492	37.479.567
		CS	47.526.167	37.419.492	37.479.567
13.2	***Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)***	CP	36.812.126	37.419.492	37.479.567
		CS	47.526.167	37.419.492	37.479.567
	14 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	267.163.661	295.445.689	295.445.689
		CS	272.163.661	295.445.689	295.445.689
14.1	***Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)***	CP	267.163.661	295.445.689	295.445.689
		CS	272.163.661	295.445.689	295.445.689

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/ 506/ 3

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	16 Istruzione scolastica (22)	CP CS	25.356.779 25.356.779	17.056.996 17.056.996	16.572.085 16.572.085
16.1	***Sostegno all'istruzione (22.10)***	CP CS	25.356.779 25.356.779	17.056.996 17.056.996	16.572.085 16.572.085
	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP CS	5.360.957.324 5.509.498.167	5.352.703.950 5.352.703.950	5.358.983.711 5.358.983.711
17.1	***Protezione sociale per particolari categorie (24.5)***	CP CS	4.342.110.867 4.490.651.710	4.344.197.681 4.344.197.681	4.346.311.757 4.346.311.757
17.2	***Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)***	CP CS	84.288.516 84.288.516	85.988.516 85.988.516	85.988.516 85.988.516
17.3	***Sostegno alla famiglia (24.7)***	CP CS	33.107.010 33.107.010	22.396.318 22.396.318	24.592.442 24.592.442
17.4	***Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)***	CP CS	20.152.529 20.152.529	21.344.808 21.344.808	22.627.043 22.627.043
17.5	***Lotta alle dipendenze (24.4)***	CP CS	6.270.803 6.270.803	6.949.028 6.949.028	7.636.354 7.636.354
17.6	***Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)***	CP CS	875.027.599 875.027.599	871.827.599 871.827.599	871.827.599 871.827.599
	18 Politiche previdenziali (25)	CP CS	12.623.656.378 12.623.656.378	12.732.007.932 12.732.007.932	12.733.565.401 12.733.565.401
18.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)***	CP CS	12.623.656.378 12.623.656.378	12.732.007.932 12.732.007.932	12.733.565.401 12.733.565.401
	19 Politiche per il lavoro (26)	CP CS	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000
19.1	***Infortuni sul lavoro (26.2)***	CP CS	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.150.785.000 1.150.785.000	1.150.785.000 1.150.785.000	1.150.785.000 1.150.785.000
20.2	***Rapporti con le confessioni religiose (27.7)***	CP CS	1.150.785.000 1.150.785.000	1.150.785.000 1.150.785.000	1.150.785.000 1.150.785.000
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP CS	2.894.785.607 2.894.785.607	2.896.867.097 2.896.867.097	2.910.962.451 2.910.962.451
21.1	***Organi costituzionali (1.1)***	CP CS	1.983.978.426 1.983.978.426	1.966.628.721 1.966.628.721	1.961.979.221 1.961.979.221
21.2	***Organi a rilevanza costituzionale (1.2)***	CP CS	499.737.912 499.737.912	504.680.426 504.680.426	511.182.805 511.182.805
21.3	***Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)***	CP CS	411.069.269 411.069.269	425.557.950 425.557.950	437.800.425 437.800.425
	22 Giovani e sport (30)	CP CS	621.637.836 623.637.836	618.994.120 618.994.120	624.569.511 624.569.511
22.1	***Attivita' ricreative e sport (30.1)***	CP CS	612.158.493 614.158.493	610.504.295 610.504.295	615.365.686 615.365.686

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/ 506/ 4

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
22.2	***Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***	CP CS	9.479.343 9.479.343	8.489.825 8.489.825	9.203.825 9.203.825
	23 Turismo (31)	CP CS	28.662.522 28.662.522	27.655.384 27.655.384	28.846.848 28.846.848
23.1	***Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)***	CP CS	28.662.522 28.662.522	27.655.384 27.655.384	28.846.848 28.846.848
	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	967.717.638 1.069.808.441	844.908.324 844.908.324	704.509.468 704.509.468
24.2	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	23.483.404 23.486.404	23.538.404 23.538.404	23.483.404 23.483.404
24.3	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	166.870.065 267.871.065	169.770.065 169.770.065	169.771.237 169.771.237
24.4	***Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)***	CP CS	649.838.306 649.838.306	525.559.901 525.559.901	384.766.443 384.766.443
24.5	***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	CP CS	127.525.863 128.612.666	126.039.954 126.039.954	126.488.384 126.488.384
	25 Fondi da ripartire (33)	CP CS	8.962.304.450 21.057.077.196	7.514.890.851 19.514.890.851	8.059.321.245 20.059.321.245
25.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	3.953.374.441 4.048.147.187	2.442.989.851 2.442.989.851	2.433.457.245 2.433.457.245
25.2	***Fondi di riserva e speciali (33.2)***	CP CS	5.008.930.009 17.008.930.009	5.071.901.000 17.071.901.000	5.625.864.000 17.625.864.000
	26 Debito pubblico (34)	CP CS	327.834.720.782 327.834.720.782	282.984.502.881 282.984.502.881	293.934.947.952 293.934.947.952
26.1	***Oneri per il servizio del debito statale (34.1)***	CP CS	88.848.831.680 88.848.831.680	91.669.588.849 91.669.588.849	96.327.650.065 96.327.650.065
26.2	***Rimborsi del debito statale (34.2)***	CP CS	238.985.889.102 238.985.889.102	191.314.914.032 191.314.914.032	197.607.297.887 197.607.297.887
	TOTALE	CP CS	549.388.484.152 564.152.854.011	501.042.485.674 513.629.485.674	512.972.346.524 525.447.346.524

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP CS	294.660.815.707 307.703.601.898	293.972.751.287 305.972.751.287	299.461.495.830 311.461.495.830
FUNZIONAMENTO	CP CS	5.487.837.582 5.489.975.200	5.560.366.698 5.560.366.698	5.552.017.574 5.552.017.574
INTERVENTI	CP CS	176.006.268.815 176.850.665.902	175.579.846.442 175.579.846.442	176.354.775.737 176.354.775.737
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	23.354.205.506 35.550.456.992	20.199.277.174 32.199.277.174	20.263.380.330 32.263.380.330
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	89.812.503.804 89.812.503.804	92.633.260.973 92.633.260.973	97.291.322.189 97.291.322.189
Spese in conto capitale	CP CS	15.741.779.343 17.463.363.011	15.754.820.355 16.341.820.355	15.903.552.807 16.378.552.807
INVESTIMENTI	CP CS	11.179.661.367 11.817.331.343	11.130.724.865 11.130.724.865	10.728.529.981 10.728.529.981
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP CS	626.059.109 654.258.760	635.622.932 635.622.932	659.205.938 659.205.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP CS	3.936.058.867 4.991.772.908	3.988.472.558 4.575.472.558	4.515.816.888 4.990.816.888
Rimborso passivita' finanziarie	CP CS	238.985.889.102 238.985.889.102	191.314.914.032 191.314.914.032	197.607.297.887 197.607.297.887
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	238.985.889.102 238.985.889.102	191.314.914.032 191.314.914.032	197.607.297.887 197.607.297.887
TOTALE	CP CS	549.388.484.152 564.152.854.011	501.042.485.674 513.629.485.674	512.972.346.524 525.447.346.524

ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020 / 510 / 1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

3501/1-2, 3508, 3509, 3511/1, 3545, 3556, 3561, 3830, 3831, 3851, 3857, 3858, 3865, 3866, 3986, 3987, 3988, 4015, 4016

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4201, 4202/1-2, 4206, 4212, 4215, 4220, 4222, 4223/1, 4225/1, 4260, 4360, 4370, 4371

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1410, 1565

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

3558, 3800, 3810, 3811, 3812, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3836, 3955

1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)

1374/1-2, 1377, 1386/1, 1417, 1418, 1490, 1609, 2142

1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

2601/1-2, 2611, 2619/1, 2655, 2822, 2833

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)

2763, 2764

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

7554

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2606/1-2, 2620/1, 2740, 2751, 2752, 2810, 2811, 2812

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1647, 1648, 2125, 7175, 7176, 7177, 7178

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4219, 4226/1-2, 4232, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239/1, 4255/1, 4271, 4361

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)

1643

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1227, 1241/1-2, 1244/1, 1260, 1273, 1311, 1312, 1334

17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1250, 1315, 1316, 1317, 1318

18 Politiche previdenziali (25)

020 / 510 / 2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

1582, 1584, 1585, 1620, 1673, 1675, 1676, 1679, 1686, 2198

19 Politiche per il lavoro (26)

19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)

1660, 1662, 1663, 1664, 1665

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

21.1 Organi costituzionali (1.1)

1638, 2100, 2101, 2109

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

24.2 Indirizzo politico (32.2)

1007, 1008, 1011, 1022, 1047

24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1230/1-2, 1236/1, 1251, 1256, 1411, 2130

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)

1233/1-2, 1242/1, 1282, 1289, 1382/1-2, 1394/1, 1403

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4469, 4474

25 Fondi da ripartire (33)

25.1 Fondi da assegnare (33.1)

1229, 1373, 2613, 2829, 3020

26 Debito pubblico (34)

26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

2200, 2208, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2230, 2231, 2242, 2247, 2248, 2258, 2259, 2263

26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)

9501, 9504, 9517, 9521, 9523, 9536, 9537, 9539, 9541, 9544, 9565

020 / 510 / 3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 **Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)**

1.1 ***Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (11.5)***

2101/1-2, 2104/1-2, 2112, 2113/1, 2118, 2119, 2163, 2202, 2330, 2331, 2333

1.2 ***Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6)***

2106/1-2, 2109, 2132, 2137/1, 2150, 2152

1.3 ***Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)***

2210/1-2, 2213, 2214/1, 2218, 2219, 2221, 2226

2 **Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)**

2.1 ***Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)***

5211/1, 5213/1, 5216, 5217, 5218/1-2, 5219, 5223, 5236

3 **Regolazione dei mercati (12)**

3.1 ***Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)***

1203, 1208/1-2, 1216, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147

4 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**

4.1 ***Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)***

2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750

4.2 ***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***

2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510

5 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**

5.6 ***Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6)***

3504/1-2, 3510, 3512/1, 3542, 3563

6 **Comunicazioni (15)**

6.1 ***Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5)***

2491/1-2, 2495/1

6.3 ***Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7)***

3891/1-2, 3901/1, 4005, 4006

6.7 ***Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8)***

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2660

7 **Ricerca e innovazione (17)**

7.1 ***Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)***

3515/1-2, 3524, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595

7.3 ***Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)***

4304/1-2, 4314/1

8 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)**

020 / 510 / 4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)

3335/1-2, 3341/1

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

9.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007, 1026, 1041, 1042/1, 1122, 1123

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822

020 / 510 / 5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6)
4061/1-2, 4065/1, 4070, 4113

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
1201/1-2, 1205/1, 1222, 1269

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
4961/1-2, 4965/1, 4970, 5013

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
2901/1-2, 2905/1, 2910, 2919, 2953, 4761

1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)
3871/1-2, 3875/1, 3880, 3887

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
2911/1-2, 2914/1, 2916, 2918

1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)
3061/1-2, 3065/1, 3070, 3113

2 Politiche previdenziali (25)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
4231/1-2, 4235/1, 4240, 4283, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)
5141/1-2, 5145/1, 5150, 5193

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)
3420/1-2, 3425/1, 3430, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349, 4350

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
3680/1-2, 3685/1, 3688, 3691

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1003, 1007, 1008/1, 1017

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951

020 / 510 / 6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1258, 1261, 1262, 1360, 1362, 1363, 1400, 1402/1-2, 1405, 1408, 1420, 1421/1, 1452, 1454, 1460, 1503, 1541

1.3 Giustizia minorile (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005, 1008, 1018, 1019/1, 1095

020 / 510 / 7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)
1170/1-2, 1172/1

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
2001/1-2, 2018/1, 2202, 2203, 2303

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
3601/1-2, 3618/1, 3747, 3748, 3750

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
3301/1-2, 3318/1, 3392, 3393, 3421, 3425, 3427

1.5 Integrazione europea (4.7)
4501/1-2, 4503/1, 4531, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)
2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2740, 2752, 2754

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
1277/1-2, 1278, 1279/1

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
1121/1-2, 1130/1

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
1631/1-2, 1638/1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1041, 1057, 1058/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1201/1-2, 1203/1, 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1274, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301/1-2, 1303/1

020 / 510 / 8

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

1175/1-2, 1176, 1177/1, 1242, 1244, 1245, 1531

1.2 Istruzione prescolastica (22.2)

2140/1, 2156/1-4

1.3 Istruzione primaria (22.11)

2127/1, 2154/1-4

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

2128/1, 2155/1-4

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

2145/1, 2149/1-4

1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

1300, 1305/1-2, 1317, 1319/1, 1334, 1376, 1400, 1401

1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)

1303, 1307/1-2, 1321/1, 1337

1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2117, 2118, 2133, 2134, 2219

2 Istruzione universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

1617/1-2, 1631/1, 1661, 1669, 1682, 1698

2.2 Istituti di alta cultura (23.2)

1600/1-2, 1603/1-3, 1613/1, 1619/1, 1620, 1655, 1675, 1770

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2, 1621/1, 1625, 1635, 1657, 1707, 1772

3 Ricerca e innovazione (17)

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)

1615/1-2, 1629/1, 1660, 1668, 1697

3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1771

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)

1302, 1306/1-2, 1320/1, 1335

4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)

1614/1-2, 1627/1, 1658, 1674, 1693, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333

020 / 510 / 9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

2900/1-2, 2916, 2918, 2943, 2945/1, 2951

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

1184/1-2, 1189, 1195/1

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)

1181/1-2, 1197, 1198/1

2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)

1183/1-2, 1190, 1191/1, 1327

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501, 2509/1-2, 2519, 2521/1, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2851, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2677, 2812, 2871, 2872, 7507

4 Soccorso civile (8)

4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1802, 1811, 1819, 1820/1, 1821/1, 1822/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

2201/1-2, 2208, 2209/1, 2313, 2317, 2358, 2370

5.2 Gestione flussi migratori (27.3)

2205/1-2, 2215/1

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

2204/1-2, 2214/1

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1013, 1014/1, 1015/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2909, 2910/1, 2911, 2937, 3010

020 / 510 / 10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

020 / 510 / 11

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)

2630/1-2, 2637/1, 2713

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)

2010/1-2, 2019/1, 2105

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3422, 3434, 3435/1

1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

4001/1-2, 4004/1

1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1642, 1643

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

2014/1-2, 2025/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014, 1038, 1039/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3871

020 / 510 / 12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)
1583/1-2, 1598, 1602/1, 1603, 1608, 1619

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)
1174/1-2, 1198, 1201, 1204, 1207/1, 1211

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
2920/1-2, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927/1, 2928

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)
1178/1-2, 1180, 1186, 1187/1, 1585, 1595, 1640

2 Diritto alla mobilita' (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)
1148/1-2, 1156, 1158, 1159/1, 1162, 1168, 1188, 1248

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)
1620/1, 1623, 1649, 1661/1-2, 1663, 1665, 1673

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)
1164, 1176/1-2, 1216, 1230, 1231, 1287, 1291/1

2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
1150/1-2, 1167, 1218, 1244, 1289, 1293/1

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
1654, 1655, 1658, 1664/1-2, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)
1177/1-2, 1196, 1217, 1228, 1288, 1292/1

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)
1580/1-2, 1600/1, 1605, 1606, 1627, 1628, 1629

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)
2043, 2047, 2049, 2050, 2052, 2054/1-2, 2061, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2129, 2259, 2309

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)
1001, 1007, 1014, 1015/1, 1030, 1031, 1032

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478

020 / 510 / 13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 ***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***

4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4814, 4843, 4861

1.2 ***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***

4191, 4195, 4201, 4202, 4203/1, 4223

1.3 ***Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***

4311, 4315, 4321, 4322, 4323/1, 4326, 4344

1.4 ***Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***

4461, 4465, 4471, 4472, 4473/1, 4493

1.5 ***Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)***

1389, 1390, 1392, 4468, 7137

1.6 ***Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***

1201, 1204, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 ***Indirizzo politico (32.2)***

1001, 1009, 1015, 1021, 1022/1, 1031

3.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***

1100, 1104, 1107, 1108, 1109/1-3, 1117, 1118, 1137, 1149, 1162, 1163

020 / 510 / 14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)

1152/1-2, 1154, 1156/1, 1416, 1471

1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2412, 2413, 2472, 2770

1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1871/1-2, 1881, 1883/1, 1957

1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche (9.7)

1875/1-2, 1885, 1894/1, 1900

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)

2853, 2856, 2860, 2862/1, 2864/1-2, 2865, 2880, 2884, 2898, 2923

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)

2851/1-2, 2866, 2869, 2871/1, 2878, 2914, 3200

4 Soccorso civile (8)

4.1 Interventi per soccorsi (8.1)

2852/1-2, 2855, 2857, 2861, 2863/1, 2881, 2885, 2899

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007, 1018, 1022, 1024/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318

020 / 510 / 15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

1 **Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)**

1.2 ***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)***
6001/1-2, 6003, 6005/1, 6032, 6501/1-2, 6503, 6505/1, 6532

1.5 ***Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)***
1018, 1019, 1020/1

1.6 ***Tutela dei beni archeologici (21.6)***
4001/1-2, 4003, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4131

1.9 ***Tutela dei beni archivistici (21.9)***
3001/1-2, 3003, 3005/1, 3031

1.10 ***Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)***
3501/1-2, 3503, 3505/1, 3532

1.12 ***Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)***
4501/1-2, 4503, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.13 ***Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)***
6701/1-2, 6703, 6705/1

1.14 ***Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)***
1187/1-2, 1197/1, 1204

1.15 ***Tutela del patrimonio culturale (21.15)***
1801/1-2, 1804/1

2 **Ricerca e innovazione (17)**

2.1 ***Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)***
2033/1-2, 2036/1, 2070/1-2, 2073/1, 2074, 3006/1-2, 3008, 3010/1, 3012, 3509/1-2, 3513, 3517/1, 3523, 4007/1-2, 4009, 4011/1, 4507/1-2, 4509, 4511/1, 5012

3 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

3.1 ***Indirizzo politico (32.2)***
1001, 1006, 1014, 1015, 1016/1

3.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***
2001/1-2, 2003, 2005/1, 2017, 2021, 2450

020 / 510 / 16

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

1.1 ***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***
4001/1-2, 4003/1, 4021

1.2 ***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***
5001/1-2, 5003/1, 5023, 5330

1.3 ***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***
2001/1-2, 2003/1, 2420, 2422, 2430, 4388, 4391

1.4 ***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***
2409, 3008/1-2, 3012/1

1.5 ***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***
3040, 3041, 3042/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 ***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***
3009/1-2, 3013/1

2.2 ***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***
5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 ***Indirizzo politico (32.2)***
1001, 1003, 1007, 1008/1

3.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***
1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE
PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

ELENCO N. 3

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	39.468.000	47.256.000	44.209.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.914.000	38.480.000	37.454.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	22.653.000	36.723.000	35.743.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	<<	<<	46.818.000
MINISTERO DELL'INTERNO	87.000	172.000	18.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	91.122.000	122.631.000	164.242.000

020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2012 - 2014

ELENCO N. 4

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.242.000	125.061.000	621.726.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.469.000	44.657.000	46.818.000
MINISTERO DELL'INTERNO	71.007.000	91.993.000	96.444.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	75.833.000	187.559.000	196.634.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	48.257.000	<<	<<
TOTALE ACCANTONAMENTI	317.808.000	449.270.000	961.622.000

020 / 526 / 1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4229, 4232, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021/ 502/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
1.1	***Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
	TOTALE	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021/004/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Entrate correnti	CP	1.396.824.789	1.449.703.561	1.499.703.561
	CS	1.398.824.789	1.449.703.561	1.499.703.561
Entrate in conto capitale	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gestioni speciali ed autonome	CP	16.204.400.000	16.559.400.000	16.709.400.000
	CS	15.804.400.000	16.559.400.000	16.709.400.000
TOTALE	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
	CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
1.1	***Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
	TOTALE	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
		CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

021/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.359.233.289	1.412.112.061	1.462.112.061
	CS	1.345.094.789	1.412.112.061	1.462.112.061
FUNZIONAMENTO	CP	723.932.921	738.378.371	768.378.371
	CS	638.978.221	738.378.371	768.378.371
INTERVENTI	CP	414.181.082	413.959.854	413.959.854
	CS	414.181.082	413.959.854	413.959.854
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	221.119.286	259.773.836	279.773.836
	CS	291.935.486	259.773.836	279.773.836
Spese in conto capitale	CP	47.591.500	47.591.500	47.591.500
	CS	63.730.000	47.591.500	47.591.500
INVESTIMENTI	CP	47.591.500	47.591.500	47.591.500
	CS	63.730.000	47.591.500	47.591.500
Gestioni speciali ed autonome	CP	16.204.400.000	16.559.400.000	16.709.400.000
	CS	15.804.400.000	16.559.400.000	16.709.400.000
TOTALE	CP	17.611.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561
	CS	17.213.224.789	18.019.103.561	18.219.103.561

TABELLA N.3

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	2.676.425.465	2.502.153.083	2.480.671.796
		CS	3.127.193.704	2.502.153.083	2.480.671.796
1.1	***Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (11.5)***	CP	2.501.093.083	2.404.178.908	2.438.617.488
		CS	2.847.993.882	2.404.178.908	2.438.617.488
1.2	***Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6)***	CP	7.407.596	7.407.596	7.407.596
		CS	7.407.596	7.407.596	7.407.596
1.3	***Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)***	CP	167.924.786	90.566.579	34.646.712
		CS	271.792.226	90.566.579	34.646.712
	2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	3.837.296.001	11.416.335.456	5.931.176.456
		CS	3.903.614.779	11.416.335.456	5.931.176.456
2.1	***Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)***	CP	3.837.296.001	11.416.335.456	5.931.176.456
		CS	3.903.614.779	11.416.335.456	5.931.176.456
	3 Regolazione dei mercati (12)	CP	28.215.533	28.215.533	28.215.533
		CS	37.575.030	28.215.533	28.215.533
3.1	***Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)***	CP	28.215.533	28.215.533	28.215.533
		CS	37.575.030	28.215.533	28.215.533
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	187.650.107	187.639.279	148.050.107
		CS	218.634.466	187.639.279	148.050.107
4.1	***Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)***	CP	46.344.743	46.344.743	6.744.743
		CS	74.305.876	46.344.743	6.744.743
4.2	***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***	CP	141.305.364	141.294.536	141.305.364
		CS	144.328.590	141.294.536	141.305.364
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	7.755.577	6.550.577	6.550.577
		CS	7.755.577	6.550.577	6.550.577
5.6	***Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6)***	CP	7.755.577	6.550.577	6.550.577
		CS	7.755.577	6.550.577	6.550.577
	6 Comunicazioni (15)	CP	182.438.760	180.438.760	165.438.675
		CS	211.160.169	180.438.760	165.438.675
6.1	***Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5)***	CP	51.642.486	51.642.486	51.642.401
		CS	52.763.895	51.642.486	51.642.401
6.3	***Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7)***	CP	3.606.882	3.606.882	3.606.882
		CS	3.606.882	3.606.882	3.606.882
6.7	***Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8)***	CP	127.189.392	125.189.392	110.189.392
		CS	154.789.392	125.189.392	110.189.392
	7 Ricerca e innovazione (17)	CP	172.405.969	172.460.969	172.405.969
		CS	173.104.909	172.460.969	172.405.969

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
7.1	***Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)***	CP	163.215.379	163.270.379	163.215.379
		CS	163.914.319	163.270.379	163.215.379
7.3	***Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)***	CP	9.190.590	9.190.590	9.190.590
		CS	9.190.590	9.190.590	9.190.590
	8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	1.299.747	1.299.747	1.299.747
		CS	1.299.747	1.299.747	1.299.747
8.1	***Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)***	CP	1.299.747	1.299.747	1.299.747
		CS	1.299.747	1.299.747	1.299.747
	9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	46.571.869	47.207.467	48.459.440
		CS	46.571.869	47.207.467	48.459.440
9.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	19.222.046	19.222.046	19.222.046
		CS	19.222.046	19.222.046	19.222.046
9.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	27.349.823	27.985.421	29.237.394
		CS	27.349.823	27.985.421	29.237.394
	10 Fondi da ripartire (33)	CP	30.229.878	30.193.872	24.313.042
		CS	30.229.878	30.193.872	24.313.042
10.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	30.229.878	30.193.872	24.313.042
		CS	30.229.878	30.193.872	24.313.042
	TOTALE	CP	7.170.288.906	14.572.494.743	9.006.581.342
		CS	7.757.140.128	14.572.494.743	9.006.581.342

RIEPILOGO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP CS	537.517.243 548.615.127	534.201.832 534.201.832	515.283.718 515.283.718
FUNZIONAMENTO	CP CS	204.502.088 204.764.930	204.427.683 204.427.683	206.390.399 206.390.399
INTERVENTI	CP CS	292.033.505 302.868.547	288.828.505 288.828.505	273.828.505 273.828.505
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	30.231.650 30.231.650	30.195.644 30.195.644	24.314.814 24.314.814
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	10.750.000 10.750.000	10.750.000 10.750.000	10.750.000 10.750.000
Spese in conto capitale	CP CS	6.623.771.663 7.199.525.001	14.029.292.911 14.029.292.911	8.482.297.624 8.482.297.624
INVESTIMENTI	CP CS	6.623.771.663 7.196.131.877	14.029.292.911 14.029.292.911	8.482.297.624 8.482.297.624
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP CS	<< 3.393.124	<< <<	<< <<
Rimborso passivita' finanziarie	CP CS	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000
TOTALE	CP CS	7.170.288.906 7.757.140.128	14.572.494.743 14.572.494.743	9.006.581.342 9.006.581.342

TABELLA N.4

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	5.401.645.494	4.277.094.033	4.298.845.001
		CS	5.451.007.979	4.277.094.033	4.298.845.001
1.3	*Politiche attive e passive del lavoro (26.6)*	CP	5.028.067.209	3.916.403.406	3.939.918.783
		CS	5.058.603.476	3.916.403.406	3.939.918.783
1.6	*Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)*	CP	3.877.088	3.877.088	3.877.088
		CS	3.880.088	3.877.088	3.877.088
1.7	*Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)*	CP	16.469.789	16.469.789	16.469.789
		CS	35.707.062	16.469.789	16.469.789
1.8	*Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)*	CP	30.868.425	30.852.672	30.852.672
		CS	30.856.309	30.852.672	30.852.672
1.9	*Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)*	CP	20.598.387	11.357.880	11.357.880
		CS	20.603.387	11.357.880	11.357.880
1.10	*Servizi territoriali per il lavoro (26.11)*	CP	300.293.164	296.661.766	294.897.357
		CS	299.886.225	296.661.766	294.897.357
1.11	*Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)*	CP	1.471.432	1.471.432	1.471.432
		CS	1.471.432	1.471.432	1.471.432
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	69.236.054.340	68.751.967.229	62.545.748.128
		CS	69.237.741.530	68.751.967.229	62.545.748.128
2.2	*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)*	CP	69.236.054.340	68.751.967.229	62.545.748.128
		CS	69.237.741.530	68.751.967.229	62.545.748.128
	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	25.557.445.435	26.117.552.114	26.619.552.114
		CS	25.680.852.799	26.117.552.114	26.619.552.114
4.3	*Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)*	CP	2.053.550	2.040.093	2.040.093
		CS	120.695.489	2.040.093	2.040.093
4.5	*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)*	CP	25.555.391.885	26.115.512.021	26.617.512.021
		CS	25.560.157.310	26.115.512.021	26.617.512.021
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	2.126.922	2.126.922	2.126.922
		CS	12.307.094	2.126.922	2.126.922
5.1	*Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)*	CP	2.126.922	2.126.922	2.126.922
		CS	12.307.094	2.126.922	2.126.922
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	64.790.876	68.469.849	70.054.258
		CS	65.256.012	68.469.849	70.054.258
7.1	*Indirizzo politico (32.2)*	CP	12.971.944	12.971.944	12.971.944
		CS	13.269.383	12.971.944	12.971.944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
7.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	51.818.932 51.986.629	55.497.905 55.497.905	57.082.314 57.082.314
	8 Fondi da ripartire (33)	CP CS	9.593.453 9.593.453	12.593.453 12.593.453	12.593.453 12.593.453
8.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	9.593.453 9.593.453	12.593.453 12.593.453	12.593.453 12.593.453
	TOTALE	CP CS	100.271.656.520 100.456.758.867	99.229.803.600 99.229.803.600	93.548.919.876 93.548.919.876

RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	98.605.631.435	98.563.740.013	92.859.340.912
	CS	98.745.184.305	98.563.740.013	92.859.340.912
FUNZIONAMENTO	CP	449.950.752	465.622.822	461.863.065
	CS	452.305.467	465.622.822	461.863.065
INTERVENTI	CP	98.075.893.230	98.040.693.738	92.340.054.394
	CS	98.213.091.385	98.040.693.738	92.340.054.394
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	79.787.453	57.423.453	57.423.453
	CS	79.787.453	57.423.453	57.423.453
Spese in conto capitale	CP	1.666.025.085	666.063.587	689.578.964
	CS	1.711.574.562	666.063.587	689.578.964
INVESTIMENTI	CP	1.666.025.085	666.063.587	689.578.964
	CS	1.711.574.562	666.063.587	689.578.964
TOTALE	CP	100.271.656.520	99.229.803.600	93.548.919.876
	CS	100.456.758.867	99.229.803.600	93.548.919.876

TABELLA N.5

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Giustizia (6)	CP	7.315.995.166	7.485.444.884	7.455.115.229
		CS	7.332.211.863	7.485.444.884	7.455.115.229
1.1	***Amministrazione penitenziaria (6.1)***	CP	2.802.417.287	2.896.695.957	2.859.253.237
		CS	2.817.972.965	2.896.695.957	2.859.253.237
1.2	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CP	4.375.161.189	4.446.485.798	4.454.281.325
		CS	4.375.822.208	4.446.485.798	4.454.281.325
1.3	***Giustizia minorile (6.3)***	CP	138.416.690	142.263.129	141.580.667
		CS	138.416.690	142.263.129	141.580.667
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	22.991.657	23.781.875	23.577.831
		CS	22.991.657	23.781.875	23.577.831
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	22.991.657	23.781.875	23.577.831
		CS	22.991.657	23.781.875	23.577.831
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	33.577.330	33.577.330	33.577.330
		CS	33.577.330	33.577.330	33.577.330
3.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	33.577.330	33.577.330	33.577.330
		CS	33.577.330	33.577.330	33.577.330
	TOTALE	CP	7.372.564.153	7.542.804.089	7.512.270.390
		CS	7.388.780.850	7.542.804.089	7.512.270.390

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

050/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	7.277.049.647	7.357.534.273	7.341.176.135
	CS	7.290.394.717	7.357.534.273	7.341.176.135
FUNZIONAMENTO	CP	5.950.889.807	6.001.499.923	5.979.533.988
	CS	5.963.474.806	6.001.499.923	5.979.533.988
INTERVENTI	CP	1.252.440.688	1.282.315.198	1.287.922.995
	CS	1.253.200.759	1.282.315.198	1.287.922.995
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	73.719.152	73.719.152	73.719.152
	CS	73.719.152	73.719.152	73.719.152
Spese in conto capitale	CP	95.514.506	185.269.816	171.094.255
	CS	98.386.133	185.269.816	171.094.255
INVESTIMENTI	CP	95.514.506	185.269.816	171.094.255
	CS	98.386.133	185.269.816	171.094.255
TOTALE	CP	7.372.564.153	7.542.804.089	7.512.270.390
	CS	7.388.780.850	7.542.804.089	7.512.270.390

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

051/ 502/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Giustizia (6)	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309
1.1	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309
	TOTALE	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309

ARCHIVI NOTARILI

051/004/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Entrate correnti	CS	377.371.050	377.371.050	377.371.050
Entrate in conto capitale	CS	43.116.259	43.116.259	43.116.259
TOTALE	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309

SPESA

ARCHIVI NOTARILI

051/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Giustizia (6)	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309
1.1	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309
	TOTALE	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309

ARCHIVI NOTARILI

051/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CS	315.487.309	315.487.309	315.487.309
FUNZIONAMENTO	CS	37.969.659	37.969.659	37.969.659
INTERVENTI	CS	274.820.000	274.820.000	274.820.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CS	2.697.650	2.697.650	2.697.650
Spese in conto capitale	CS	105.000.000	105.000.000	105.000.000
INVESTIMENTI	CS	85.000.000	85.000.000	85.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE	CS	420.487.309	420.487.309	420.487.309

TABELLA N.6

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	1.590.193.366	1.699.105.089	1.678.328.410
		CS	1.590.209.566	1.699.105.089	1.678.328.410
1.1	***Protocollo internazionale (4.1)***	CP	5.783.873	5.786.132	5.784.924
		CS	5.783.873	5.786.132	5.784.924
1.2	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	148.965.018	204.562.766	189.895.766
		CS	148.965.018	204.562.766	189.895.766
1.3	***Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***	CP	42.409.402	42.852.602	42.615.526
		CS	42.409.402	42.852.602	42.615.526
1.4	***Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)***	CP	474.890.944	487.355.623	487.237.579
		CS	474.890.944	487.355.623	487.237.579
1.5	***Integrazione europea (4.7)***	CP	21.249.387	15.714.431	15.505.747
		CS	21.249.387	15.714.431	15.505.747
1.6	***Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***	CP	45.278.018	43.246.497	42.928.807
		CS	45.278.018	43.246.497	42.928.807
1.7	***Promozione del sistema Paese (4.9)***	CP	179.930.749	177.798.212	176.214.621
		CS	179.930.749	177.798.212	176.214.621
1.8	***Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***	CP	62.142.106	69.366.781	67.255.187
		CS	62.142.106	69.366.781	67.255.187
1.9	***Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***	CP	579.529.452	620.133.477	619.512.739
		CS	579.545.652	620.133.477	619.512.739
1.10	***Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***	CP	16.027.695	16.032.959	16.030.386
		CS	16.027.695	16.032.959	16.030.386
1.11	***Comunicazione in ambito internazionale (4.15)***	CP	13.986.722	16.255.609	15.347.128
		CS	13.986.722	16.255.609	15.347.128
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	83.560.473	83.674.426	83.531.588
		CS	83.560.473	83.674.426	83.531.588
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	12.168.331	12.169.731	12.168.981
		CS	12.168.331	12.169.731	12.168.981
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	71.392.142	71.504.695	71.362.607
		CS	71.392.142	71.504.695	71.362.607
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	10.217.329	10.894.803	10.390.805
		CS	10.217.329	10.894.803	10.390.805
3.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	10.217.329	10.894.803	10.390.805
		CS	10.217.329	10.894.803	10.390.805
	TOTALE	CP	1.683.971.168	1.793.674.318	1.772.250.803
		CS	1.683.987.368	1.793.674.318	1.772.250.803

RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

060/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.676.192.783	1.785.610.033	1.764.338.913
	CS	1.676.208.983	1.785.610.033	1.764.338.913
FUNZIONAMENTO	CP	919.478.790	961.922.526	958.257.817
	CS	919.494.990	961.922.526	958.257.817
INTERVENTI	CP	744.996.664	810.792.704	794.190.291
	CS	744.996.664	810.792.704	794.190.291
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	11.717.329	12.894.803	11.890.805
	CS	11.717.329	12.894.803	11.890.805
Spese in conto capitale	CP	7.778.385	8.064.285	7.911.890
	CS	7.778.385	8.064.285	7.911.890
INVESTIMENTI	CP	7.778.385	8.064.285	7.911.890
	CS	7.778.385	8.064.285	7.911.890
TOTALE	CP	1.683.971.168	1.793.674.318	1.772.250.803
	CS	1.683.987.368	1.793.674.318	1.772.250.803

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061/ 502/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241
1.1	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241
	TOTALE	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061/004/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Entrate correnti	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
	CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241
TOTALE	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
	CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241

SPESA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241
1.1	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241
	TOTALE	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
		CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.181.956	2.030.141	2.030.141
	CS	1.181.956	2.030.141	2.030.141
FUNZIONAMENTO	CP	1.173.356	2.008.141	2.008.141
	CS	1.173.356	2.008.141	2.008.141
INTERVENTI	CP	8.600	22.000	22.000
	CS	8.600	22.000	22.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	100	100	100
	CS	100	100	100
INVESTIMENTI	CP	100	100	100
	CS	100	100	100
TOTALE	CP	1.182.056	2.030.241	2.030.241
	CS	1.182.056	2.030.241	2.030.241

TABELLA N.7

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

070/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Istruzione scolastica (22)	CP CS	40.954.956.097 40.954.956.097	40.475.984.994 40.475.984.994	40.138.602.386 40.138.602.386
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***	CP CS	78.065.502 78.065.502	73.927.056 73.927.056	73.735.045 73.735.045
1.2	***Istruzione prescolastica (22.2)***	CP CS	4.183.574.893 4.183.574.893	4.180.050.039 4.180.050.039	4.145.181.479 4.145.181.479
1.3	***Istruzione primaria (22.11)***	CP CS	13.202.452.277 13.202.452.277	13.138.593.336 13.138.593.336	13.062.888.964 13.062.888.964
1.4	***Istruzione secondaria di primo grado (22.12)***	CP CS	8.969.755.938 8.969.755.938	8.876.150.185 8.876.150.185	8.762.511.255 8.762.511.255
1.5	***Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)***	CP CS	13.800.077.520 13.800.077.520	13.680.932.164 13.680.932.164	13.568.651.887 13.568.651.887
1.8	***Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***	CP CS	21.079.529 21.079.529	20.834.193 20.834.193	20.561.357 20.561.357
1.9	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	CP CS	511.196.191 511.196.191	278.903.293 278.903.293	278.903.293 278.903.293
1.11	***Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***	CP CS	2.187.930 2.187.930	1.942.757 1.942.757	1.901.442 1.901.442
1.12	***Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***	CP CS	186.566.317 186.566.317	224.651.971 224.651.971	224.267.664 224.267.664
	2 Istruzione universitaria (23)	CP CS	8.194.800.586 8.449.800.586	7.577.274.366 7.577.274.366	7.521.550.705 7.521.550.705
2.1	***Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***	CP CS	238.919.836 238.919.836	77.758.299 77.758.299	77.758.234 77.758.234
2.2	***Istituti di alta cultura (23.2)***	CP CS	439.516.882 439.516.882	437.098.258 437.098.258	434.079.806 434.079.806
2.3	***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	CP CS	7.516.363.868 7.771.363.868	7.062.417.809 7.062.417.809	7.009.712.665 7.009.712.665
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	1.995.224.434 2.178.498.231	1.973.178.247 2.063.178.247	1.973.145.653 2.063.145.653
3.1	***Ricerca per la didattica (17.16)***	CP CS	5.014.002 5.014.002	5.014.002 5.014.002	5.014.002 5.014.002
3.2	***Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)***	CP CS	2.054.652 96.797.669	2.055.560 52.055.560	2.055.373 52.055.373
3.3	***Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)***	CP CS	1.988.155.780 2.076.686.560	1.966.108.685 2.006.108.685	1.966.076.278 2.006.076.278
	4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	132.566.328 132.566.328	132.550.111 132.550.111	132.397.852 132.397.852
4.1	***Cooperazione in materia culturale (4.5)***	CP CS	5.194.559 5.194.559	5.118.312 5.118.312	4.998.232 4.998.232

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

070/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
4.2	***Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)***	CP CS	127.371.769 127.371.769	127.431.799 127.431.799	127.399.620 127.399.620
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	64.492.905 64.492.905	57.570.249 57.570.249	56.722.339 56.722.339
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	13.622.543 13.622.543	13.065.557 13.065.557	12.803.719 12.803.719
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	50.870.362 50.870.362	44.504.692 44.504.692	43.918.620 43.918.620
	6 Fondi da ripartire (33)	CP CS	845.401.313 845.401.313	975.458.632 975.458.632	933.758.632 933.758.632
6.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	845.401.313 845.401.313	975.458.632 975.458.632	933.758.632 933.758.632
	TOTALE	CP CS	52.187.441.663 52.625.715.460	51.192.016.599 51.282.016.599	50.756.177.567 50.846.177.567

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

070/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP CS	50.032.933.822 50.284.617.825	49.050.434.781 49.050.434.781	48.616.752.107 48.616.752.107
FUNZIONAMENTO	CP CS	40.958.735.074 40.958.735.074	40.692.321.417 40.692.321.417	40.350.764.673 40.350.764.673
INTERVENTI	CP CS	8.217.661.470 8.469.345.473	7.373.356.133 7.373.356.133	7.323.356.133 7.323.356.133
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	845.401.313 845.401.313	974.003.211 974.003.211	932.303.211 932.303.211
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	11.135.965 11.135.965	10.754.020 10.754.020	10.328.090 10.328.090
Spese in conto capitale	CP CS	2.104.703.888 2.286.293.682	2.093.811.112 2.183.811.112	2.093.811.112 2.183.811.112
INVESTIMENTI	CP CS	2.104.703.888 2.286.293.682	2.093.811.112 2.183.811.112	2.093.811.112 2.183.811.112
Rimborso passivita' finanziarie	CP CS	49.803.953 54.803.953	47.770.706 47.770.706	45.614.348 45.614.348
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	49.803.953 54.803.953	47.770.706 47.770.706	45.614.348 45.614.348
TOTALE	CP CS	52.187.441.663 52.625.715.460	51.192.016.599 51.282.016.599	50.756.177.567 50.846.177.567

TABELLA N.8

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP CS	497.353.159 497.353.159	505.116.871 505.116.871	504.747.100 504.747.100
1.2	***Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)***	CP CS	494.828.197 494.828.197	502.451.957 502.451.957	502.082.186 502.082.186
1.3	***Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)***	CP CS	2.524.962 2.524.962	2.664.914 2.664.914	2.664.914 2.664.914
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP CS	18.556.648.264 18.835.419.488	15.362.114.180 15.362.114.180	15.342.544.677 15.342.544.677
2.2	***Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)***	CP CS	22.709.815 22.709.815	23.569.278 23.569.278	23.569.278 23.569.278
2.3	***Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)***	CP CS	18.533.938.449 18.812.709.673	15.338.544.902 15.338.544.902	15.318.975.399 15.318.975.399
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	7.406.722.608 7.670.366.186	7.507.710.392 7.507.710.392	7.418.859.097 7.418.859.097
3.1	***Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)***	CP CS	5.864.152.804 6.041.932.410	5.897.280.667 5.897.280.667	5.898.274.936 5.898.274.936
3.2	***Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)***	CP CS	190.025.140 190.025.140	207.922.407 207.922.407	208.260.010 208.260.010
3.3	***Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)***	CP CS	1.352.544.664 1.438.408.636	1.402.507.318 1.402.507.318	1.312.324.151 1.312.324.151
	4 Soccorso civile (8)	CP CS	1.747.977.737 1.747.977.737	1.788.429.214 1.788.429.214	1.785.945.680 1.785.945.680
4.1	***Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)***	CP CS	4.497.208 4.497.208	7.520.398 7.520.398	7.206.208 7.206.208
4.2	***Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)***	CP CS	1.743.480.529 1.743.480.529	1.780.908.816 1.780.908.816	1.778.739.472 1.778.739.472
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	283.192.088 283.192.088	379.162.840 379.162.840	365.739.807 365.739.807
5.1	***Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)***	CP CS	270.752.879 270.752.879	365.986.348 365.986.348	352.563.315 352.563.315
5.2	***Gestione flussi migratori (27.3)***	CP CS	5.653.437 5.653.437	6.382.720 6.382.720	6.382.720 6.382.720
5.3	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP CS	6.785.772 6.785.772	6.793.772 6.793.772	6.793.772 6.793.772

MINISTERO DELL'INTERNO

080/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	141.674.460	149.134.949	145.200.664
		CS	153.242.961	149.134.949	145.200.664
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	28.081.848	28.266.940	28.228.170
		CS	28.081.848	28.266.940	28.228.170
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	113.592.612	120.868.009	116.972.494
		CS	125.161.113	120.868.009	116.972.494
	7 Fondi da ripartire (33)	CP	54.883.371	73.232.400	70.189.433
		CS	54.883.371	73.232.400	70.189.433
7.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	54.883.371	73.232.400	70.189.433
		CS	54.883.371	73.232.400	70.189.433
	TOTALE	CP	28.688.451.687	25.764.900.846	25.633.226.458
		CS	29.242.434.990	25.764.900.846	25.633.226.458

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

080/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	27.095.807.228	24.954.494.554	24.877.961.934
	CS	27.527.741.160	24.954.494.554	24.877.961.934
FUNZIONAMENTO	CP	9.522.603.724	9.655.087.809	9.617.785.005
	CS	9.694.804.017	9.655.087.809	9.617.785.005
INTERVENTI	CP	15.015.547.878	15.142.243.579	15.106.068.730
	CS	15.275.281.517	15.142.243.579	15.106.068.730
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	2.557.655.626	157.163.166	154.108.199
	CS	2.557.655.626	157.163.166	154.108.199
Spese in conto capitale	CP	1.472.140.932	685.531.744	681.370.209
	CS	1.594.190.303	685.531.744	681.370.209
INVESTIMENTI	CP	712.078.337	685.531.744	681.370.209
	CS	834.127.708	685.531.744	681.370.209
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	760.062.595	<<	<<
	CS	760.062.595	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	120.503.527	124.874.548	73.894.315
	CS	120.503.527	124.874.548	73.894.315
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	120.503.527	124.874.548	73.894.315
	CS	120.503.527	124.874.548	73.894.315
TOTALE	CP	28.688.451.687	25.764.900.846	25.633.226.458
	CS	29.242.434.990	25.764.900.846	25.633.226.458

ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO

080 / 510 / 1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2584, 2613, 2624, 2629, 2679, 2705, 2721, 2731, 2816

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2520, 2535, 2551, 2553, 2557

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2524, 2536, 2552, 2555, 2558

FONDO EDIFICI DI CULTO

ENTRATA
FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/ 502/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	10.074.899	10.074.899	10.029.899
		CS	10.074.899	10.074.899	10.029.899
1.1	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP	10.074.899	10.074.899	10.029.899
		CS	10.074.899	10.074.899	10.029.899
	TOTALE	CP	10.074.899	10.074.899	10.029.899
		CS	10.074.899	10.074.899	10.029.899

RIEPILOGO
FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/004/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Entrate correnti	CP	5.974.899	5.974.899	5.929.899
	CS	5.974.899	5.974.899	5.929.899
Entrate in conto capitale	CP	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	CS	4.100.000	4.100.000	4.100.000
TOTALE	CP	10.074.899	10.074.899	10.029.899
	CS	10.074.899	10.074.899	10.029.899

SPESA
FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	10.074.899	10.074.899	10.074.899
		CS	14.424.899	10.074.899	10.074.899
1.1	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP	10.074.899	10.074.899	10.074.899
		CS	14.424.899	10.074.899	10.074.899
	TOTALE	CP	10.074.899	10.074.899	10.074.899
		CS	14.424.899	10.074.899	10.074.899

RIEPILOGO
FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.113.000	1.113.000	1.113.000
	CS	1.113.000	1.113.000	1.113.000
FUNZIONAMENTO	CP	1.013.500	1.013.500	1.013.500
	CS	1.013.500	1.013.500	1.013.500
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	99.500	99.500	99.500
	CS	99.500	99.500	99.500
Spese in conto capitale	CP	8.961.899	8.961.899	8.961.899
	CS	13.311.899	8.961.899	8.961.899
INVESTIMENTI	CP	8.961.899	8.961.899	8.961.899
	CS	13.311.899	8.961.899	8.961.899
TOTALE	CP	10.074.899	10.074.899	10.074.899
	CS	14.424.899	10.074.899	10.074.899

ELENCHI
FONDO EDIFICI DI CULTO

084 / 510 / 1

ELENCO N.1

SPESE OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 26 LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

TABELLA N.9

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	315.780.460	376.750.635	368.908.618
		CS	403.901.333	376.750.635	368.908.618
1.2	***Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)***	CP	10.513.741	9.579.234	8.130.491
		CS	12.113.741	9.579.234	8.130.491
1.3	***Sviluppo sostenibile (18.5)***	CP	18.619.943	45.126.468	49.603.268
		CS	84.925.758	45.126.468	49.603.268
1.6	***Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)***	CP	23.865.256	24.290.241	23.435.205
		CS	23.865.256	24.290.241	23.435.205
1.8	***Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)***	CP	24.863.219	25.583.263	25.340.103
		CS	24.863.219	25.583.263	25.340.103
1.9	***Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)***	CP	126.460.907	150.013.006	145.007.044
		CS	143.155.220	150.013.006	145.007.044
1.10	***Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)***	CP	111.457.394	122.158.423	117.392.507
		CS	114.978.139	122.158.423	117.392.507
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	86.276.863	86.377.244	86.175.288
		CS	87.776.863	86.377.244	86.175.288
2.1	***Ricerca in materia ambientale (17.3)***	CP	86.276.863	86.377.244	86.175.288
		CS	87.776.863	86.377.244	86.175.288
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	16.612.124	16.968.075	16.251.929
		CS	16.616.928	16.968.075	16.251.929
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	8.534.783	8.553.085	8.516.264
		CS	8.539.587	8.553.085	8.516.264
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	8.077.341	8.414.990	7.735.665
		CS	8.077.341	8.414.990	7.735.665
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	15.874.401	24.306.936	21.347.172
		CS	15.874.401	24.306.936	21.347.172
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	15.874.401	24.306.936	21.347.172
		CS	15.874.401	24.306.936	21.347.172
	TOTALE	CP	434.543.848	504.402.890	492.683.007
		CS	524.169.525	504.402.890	492.683.007

RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	286.257.014	318.316.497	306.908.781
	CS	287.057.554	318.316.497	306.908.781
FUNZIONAMENTO	CP	84.068.327	86.687.695	83.401.568
	CS	84.868.867	86.687.695	83.401.568
INTERVENTI	CP	182.399.244	203.704.061	198.850.478
	CS	182.399.244	203.704.061	198.850.478
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	15.874.401	24.306.936	21.347.172
	CS	15.874.401	24.306.936	21.347.172
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	3.915.042	3.617.805	3.309.563
	CS	3.915.042	3.617.805	3.309.563
Spese in conto capitale	CP	139.051.275	176.553.597	175.933.190
	CS	227.876.412	176.553.597	175.933.190
INVESTIMENTI	CP	139.051.275	176.553.597	175.933.190
	CS	227.876.412	176.553.597	175.933.190
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	9.235.559	9.532.796	9.841.036
	CS	9.235.559	9.532.796	9.841.036
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.235.559	9.532.796	9.841.036
	CS	9.235.559	9.532.796	9.841.036
TOTALE	CP	434.543.848	504.402.890	492.683.007
	CS	524.169.525	504.402.890	492.683.007

TABELLA N.10

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP CS	3.555.779.410 3.722.184.530	3.955.093.402 3.955.093.402	3.756.793.698 3.756.793.698
1.2	***Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)***	CP CS	1.176.327.633 1.182.328.108	1.276.939.957 1.276.939.957	1.243.349.558 1.243.349.558
1.5	***Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)***	CP CS	36.549.636 39.159.636	36.828.910 36.828.910	37.948.771 37.948.771
1.6	***Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)***	CP CS	5.986.012 5.986.012	5.986.012 5.986.012	5.986.012 5.986.012
1.7	***Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)***	CP CS	2.336.916.129 2.494.710.774	2.635.338.523 2.635.338.523	2.469.509.357 2.469.509.357
	2 Diritto alla mobilita' (13)	CP CS	3.095.682.248 3.237.663.126	2.641.955.206 2.641.955.206	2.388.371.065 2.388.371.065
2.1	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)***	CP CS	258.626.575 263.927.310	271.977.520 271.977.520	279.138.728 279.138.728
2.3	***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	CP CS	132.730.437 132.730.437	129.216.148 129.216.148	128.228.599 128.228.599
2.4	***Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)***	CP CS	524.763.033 525.964.477	124.907.712 124.907.712	103.291.282 103.291.282
2.5	***Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)***	CP CS	43.517.127 43.517.127	47.567.548 47.567.548	49.597.356 49.597.356
2.6	***Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***	CP CS	1.079.767.769 1.085.417.769	1.099.513.015 1.099.513.015	1.023.828.304 1.023.828.304
2.7	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)***	CP CS	1.056.277.307 1.186.106.006	968.773.263 968.773.263	804.286.796 804.286.796
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP CS	187.687.447 212.507.297	187.687.636 187.687.636	184.590.468 184.590.468
3.1	***Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)***	CP CS	187.687.447 212.507.297	187.687.636 187.687.636	184.590.468 184.590.468
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	721.559.639 739.745.174	739.321.614 739.321.614	734.361.226 734.361.226
4.1	***Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)***	CP CS	721.559.639 739.745.174	739.321.614 739.321.614	734.361.226 734.361.226
	5 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	4.251.908 4.251.908	4.251.830 4.251.830	4.251.830 4.251.830
5.1	***Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)***	CP CS	4.251.908 4.251.908	4.251.830 4.251.830	4.251.830 4.251.830
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	64.361.136 64.439.365	66.475.320 66.475.320	68.578.444 68.578.444
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	12.806.805 12.822.674	12.806.806 12.806.806	12.806.806 12.806.806

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/ 506/ 2

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	51.554.331 51.616.691	53.668.514 53.668.514	55.771.638 55.771.638
	7 Fondi da ripartire (33)	CP CS	45.794.777 49.294.777	63.295.707 63.295.707	58.295.707 58.295.707
7.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	45.794.777 49.294.777	63.295.707 63.295.707	58.295.707 58.295.707
	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
8.2	***Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)***	CP CS	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
	TOTALE	CP CS	7.855.116.565 8.210.086.177	7.838.080.715 7.838.080.715	7.375.242.438 7.375.242.438

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	2.384.521.999	2.402.468.700	2.241.499.274
	CS	2.399.682.772	2.402.468.700	2.241.499.274
FUNZIONAMENTO	CP	1.065.039.532	1.086.044.075	1.087.837.006
	CS	1.070.656.002	1.086.044.075	1.087.837.006
INTERVENTI	CP	1.265.679.486	1.245.110.714	1.087.348.357
	CS	1.275.062.117	1.245.110.714	1.087.348.357
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	53.802.981	71.313.911	66.313.911
	CS	53.964.653	71.313.911	66.313.911
Spese in conto capitale	CP	5.470.594.566	5.435.612.015	5.133.743.164
	CS	5.810.403.405	5.435.612.015	5.133.743.164
INVESTIMENTI	CP	3.772.911.232	3.737.928.681	3.436.059.830
	CS	4.109.218.671	3.737.928.681	3.436.059.830
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.697.683.334	1.697.683.334	1.697.683.334
	CS	1.701.184.734	1.697.683.334	1.697.683.334
TOTALE	CP	7.855.116.565	7.838.080.715	7.375.242.438
	CS	8.210.086.177	7.838.080.715	7.375.242.438

ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100 / 510 / 1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE

(CAPITOLO N. 2122)

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2044, 2106, 2135, 2143, 2153, 2154, 2176, 2200, 2309

TABELLA N.11

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

120/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	19.009.477.612	18.821.115.753	18.001.925.344
		CS	19.373.496.001	19.057.700.376	18.268.492.695
1.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***	CP	5.850.717.815	5.832.257.815	5.831.433.815
		CS	5.871.241.389	5.840.227.976	5.831.433.815
1.2	***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***	CP	4.523.406.633	4.495.995.462	4.483.631.542
		CS	4.635.240.753	4.575.728.730	4.555.454.575
1.3	***Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***	CP	1.932.051.708	1.904.315.255	1.892.629.106
		CS	1.931.768.762	1.904.362.030	1.892.720.191
1.4	***Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***	CP	2.469.807.683	2.419.858.685	2.414.735.044
		CS	2.469.837.663	2.419.858.685	2.414.735.044
1.5	***Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)***	CP	499.549.125	518.449.125	538.360.828
		CS	523.628.916	536.360.287	569.652.358
1.6	***Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***	CP	3.733.944.648	3.650.239.411	2.841.135.009
		CS	3.941.778.518	3.781.162.668	3.004.496.712
1.8	***Missioni militari di pace (5.8)***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	59.885.000	59.885.000	59.885.000
		CS	58.320.001	65.953.792	70.825.212
2.1	***Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)***	CP	59.885.000	59.885.000	59.885.000
		CS	58.320.001	65.953.792	70.825.212
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	67.244.820	67.087.363	66.740.696
		CS	67.244.370	67.086.913	66.740.336
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	21.532.595	21.438.797	21.438.797
		CS	21.532.595	21.438.797	21.438.797
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	45.712.225	45.648.566	45.301.899
		CS	45.711.775	45.648.116	45.301.539
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	825.523.696	1.976.242.496	2.582.396.321
		CS	825.723.696	1.976.242.496	2.582.396.321
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	825.523.696	1.976.242.496	2.582.396.321
		CS	825.723.696	1.976.242.496	2.582.396.321
	TOTALE	CP	19.962.131.128	20.924.330.612	20.710.947.361
		CS	20.324.784.068	21.166.983.577	20.988.454.564

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

120/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	17.517.195.720	17.278.676.404	17.257.644.386
	CS	17.868.833.417	17.529.480.688	17.463.913.237
FUNZIONAMENTO	CP	16.414.424.975	16.206.996.146	16.166.130.251
	CS	16.742.954.495	16.440.849.268	16.341.295.869
INTERVENTI	CP	292.511.487	292.521.000	292.454.877
	CS	315.418.897	309.472.162	323.558.110
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	810.259.258	779.159.258	799.059.258
	CS	810.460.025	779.159.258	799.059.258
Spese in conto capitale	CP	2.444.935.408	3.645.654.208	3.453.302.975
	CS	2.455.950.651	3.637.502.889	3.524.541.327
INVESTIMENTI	CP	2.444.935.408	3.645.654.208	3.453.302.975
	CS	2.455.950.651	3.637.502.889	3.524.541.327
TOTALE	CP	19.962.131.128	20.924.330.612	20.710.947.361
	CS	20.324.784.068	21.166.983.577	20.988.454.564

ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA

120 / 510 / 1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE"
(CAPITOLO 1121)

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4191, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4515, 4536, 4537

1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)

1205, 1334, 1346, 1349, 1389, 1392, 4464, 4468, 4475, 4476, 4477

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1170, 1173, 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1227, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1294, 1301

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1030, 1031, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1137, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169

120 / 512 / 1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (capitolo 4842).

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875

TABELLA N.12

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	580.047.972	510.914.418	483.491.627
		CS	755.080.896	510.914.418	483.491.627
1.2	***Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)***	CP	62.324.516	65.571.489	65.571.489
		CS	82.584.024	65.571.489	65.571.489
1.4	***Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***	CP	45.033.052	45.033.052	45.033.052
		CS	46.020.469	45.033.052	45.033.052
1.5	***Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)***	CP	442.866.557	391.144.306	363.721.515
		CS	561.406.456	391.144.306	363.721.515
1.6	***Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche (9.7)***	CP	29.823.847	9.165.571	9.165.571
		CS	65.069.947	9.165.571	9.165.571
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	215.153.051	212.519.614	212.419.614
		CS	215.292.115	212.519.614	212.419.614
2.1	***Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)***	CP	215.153.051	212.519.614	212.419.614
		CS	215.292.115	212.519.614	212.419.614
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	158.343.309	157.863.943	157.863.943
		CS	158.343.325	157.863.943	157.863.943
3.1	***Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)***	CP	158.343.309	157.863.943	157.863.943
		CS	158.343.325	157.863.943	157.863.943
	4 Soccorso civile (8)	CP	134.744.263	134.146.144	134.146.144
		CS	135.473.275	134.146.144	134.146.144
4.1	***Interventi per soccorsi (8.1)***	CP	134.744.263	134.146.144	134.146.144
		CS	135.473.275	134.146.144	134.146.144
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	18.912.414	18.912.414	18.952.414
		CS	19.093.070	18.912.414	18.952.414
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	8.438.882	8.438.882	8.438.882
		CS	8.514.116	8.438.882	8.438.882
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	10.473.532	10.473.532	10.513.532
		CS	10.578.954	10.473.532	10.513.532
	6 Fondi da ripartire (33)	CP	2.644.519	2.644.519	2.644.519
		CS	2.644.519	2.644.519	2.644.519
6.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	2.644.519	2.644.519	2.644.519
		CS	2.644.519	2.644.519	2.644.519
	TOTALE	CP	1.109.845.528	1.037.001.052	1.009.518.261
		CS	1.285.927.200	1.037.001.052	1.009.518.261

RIEPILOGO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	795.354.621	865.693.830	845.099.352
	CS	806.255.218	865.693.830	845.099.352
FUNZIONAMENTO	CP	572.831.956	571.752.514	571.692.514
	CS	574.573.942	571.752.514	571.692.514
INTERVENTI	CP	216.472.803	287.891.454	267.356.976
	CS	225.631.414	287.891.454	267.356.976
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.049.862	6.049.862	6.049.862
	CS	6.049.862	6.049.862	6.049.862
Spese in conto capitale	CP	314.490.907	171.307.222	164.418.909
	CS	479.671.982	171.307.222	164.418.909
INVESTIMENTI	CP	314.490.907	171.307.222	164.418.909
	CS	479.671.982	171.307.222	164.418.909
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.109.845.528	1.037.001.052	1.009.518.261
	CS	1.285.927.200	1.037.001.052	1.009.518.261

TABELLA N.13

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione Programma		2012	2013	2014
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	CP	1.473.920.845	1.465.753.836	1.451.068.736
		CS	1.493.894.641	1.465.753.836	1.451.068.736
1.2	*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)*	CP	449.543.450	443.179.587	439.206.716
		CS	450.043.450	443.179.587	439.206.716
1.5	*Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)*	CP	6.292.200	6.130.504	5.903.848
		CS	6.292.545	6.130.504	5.903.848
1.6	*Tutela dei beni archeologici (21.6)*	CP	210.053.530	209.349.335	209.057.380
		CS	211.053.530	209.349.335	209.057.380
1.9	*Tutela dei beni archivistici (21.9)*	CP	116.779.337	115.271.622	114.842.354
		CS	116.779.406	115.271.622	114.842.354
1.10	*Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)*	CP	134.271.197	127.303.583	121.120.311
		CS	134.853.465	127.303.583	121.120.311
1.12	*Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)*	CP	269.498.329	270.206.396	269.248.044
		CS	275.961.552	270.206.396	269.248.044
1.13	*Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)*	CP	8.782.607	7.816.099	6.741.106
		CS	8.782.607	7.816.099	6.741.106
1.14	*Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)*	CP	6.681.698	6.654.652	6.595.427
		CS	6.715.462	6.654.652	6.595.427
1.15	*Tutela del patrimonio culturale (21.15)*	CP	272.018.497	279.842.058	278.353.550
		CS	283.412.624	279.842.058	278.353.550
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	63.814.012	60.677.410	59.987.112
		CS	63.968.252	60.677.410	59.987.112
2.1	*Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)*	CP	63.814.012	60.677.410	59.987.112
		CS	63.968.252	60.677.410	59.987.112
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	44.382.774	41.589.090	39.104.384
		CS	56.456.780	41.589.090	39.104.384
3.1	*Indirizzo politico (32.2)*	CP	9.201.683	9.159.892	9.101.314
		CS	9.201.683	9.159.892	9.101.314
3.2	*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	CP	35.181.091	32.429.198	30.003.070
		CS	47.255.097	32.429.198	30.003.070
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	105.311.851	105.068.133	104.726.505
		CS	105.311.851	105.068.133	104.726.505
4.1	*Fondi da assegnare (33.1)*	CP	105.311.851	105.068.133	104.726.505
		CS	105.311.851	105.068.133	104.726.505
	TOTALE	CP	1.687.429.482	1.673.088.469	1.654.886.737
		CS	1.719.631.524	1.673.088.469	1.654.886.737

RIEPILOGO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.371.409.968	1.359.323.581	1.344.959.833
	CS	1.372.795.075	1.359.323.581	1.344.959.833
FUNZIONAMENTO	CP	869.043.350	857.786.906	850.927.110
	CS	869.743.729	857.786.906	850.927.110
INTERVENTI	CP	397.039.267	396.453.042	389.290.718
	CS	397.723.995	396.453.042	389.290.718
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	105.327.351	105.083.633	104.742.005
	CS	105.327.351	105.083.633	104.742.005
Spese in conto capitale	CP	306.316.576	303.525.978	299.130.043
	CS	328.949.020	303.525.978	299.130.043
INVESTIMENTI	CP	306.316.576	303.525.978	299.130.043
	CS	328.949.020	303.525.978	299.130.043
Rimborso passivita' finanziarie	CP	9.702.938	10.238.910	10.796.861
	CS	17.887.429	10.238.910	10.796.861
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.702.938	10.238.910	10.796.861
	CS	17.887.429	10.238.910	10.796.861
TOTALE	CP	1.687.429.482	1.673.088.469	1.654.886.737
	CS	1.719.631.524	1.673.088.469	1.654.886.737

TABELLA N.14

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

150/ 506/ 1

Unità di Voto	Missione / Programma		2012	2013	2014
	1 Tutela della salute (20)	CP	727.458.644	735.115.919	735.101.278
		CS	735.050.828	735.115.919	735.101.278
1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	CP	93.178.267	87.671.684	87.657.043
		CS	98.389.035	87.671.684	87.657.043
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***	CP	62.549.514	61.698.439	61.698.439
		CS	62.649.514	61.698.439	61.698.439
1.3	***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	CP	215.701.068	205.716.001	205.716.001
		CS	217.982.484	205.716.001	205.716.001
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***	CP	349.560.566	373.560.566	373.560.566
		CS	349.560.566	373.560.566	373.560.566
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	CP	6.469.229	6.469.229	6.469.229
		CS	6.469.229	6.469.229	6.469.229
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	438.776.366	445.879.093	438.964.366
		CS	438.776.366	445.879.093	438.964.366
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	CP	438.366.507	445.469.234	438.554.507
		CS	438.366.507	445.469.234	438.554.507
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	CP	409.859	409.859	409.859
		CS	409.859	409.859	409.859
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	44.432.829	44.233.590	44.086.036
		CS	44.432.829	44.233.590	44.086.036
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	8.652.173	8.652.173	8.652.173
		CS	8.652.173	8.652.173	8.652.173
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	35.780.656	35.581.417	35.433.863
		CS	35.780.656	35.581.417	35.433.863
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	20.670.634	18.670.634	18.670.634
		CS	20.670.634	18.670.634	18.670.634
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	20.670.634	18.670.634	18.670.634
		CS	20.670.634	18.670.634	18.670.634
	TOTALE	CP	1.231.338.473	1.243.899.236	1.236.822.314
		CS	1.238.930.657	1.243.899.236	1.236.822.314

RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

150/008/1

RIEPILOGO		2012	2013	2014
Spese correnti	CP	1.230.773.963	1.243.334.726	1.236.257.804
	CS	1.238.128.530	1.243.334.726	1.236.257.804
FUNZIONAMENTO	CP	193.750.471	193.033.009	192.869.087
	CS	197.356.274	193.033.009	192.869.087
INTERVENTI	CP	1.018.352.858	1.031.631.083	1.024.718.083
	CS	1.022.101.622	1.031.631.083	1.024.718.083
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	18.670.634	18.670.634	18.670.634
	CS	18.670.634	18.670.634	18.670.634
Spese in conto capitale	CP	564.510	564.510	564.510
	CS	802.127	564.510	564.510
INVESTIMENTI	CP	564.510	564.510	564.510
	CS	802.127	564.510	564.510
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.231.338.473	1.243.899.236	1.236.822.314
	CS	1.238.930.657	1.243.899.236	1.236.822.314

LAVORI PREPARATORI

Senato della Reubblica: (atto n. 2969)

Presentato dal Presidente dal Ministro per l'economia e Finanze (On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011.

Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 e 26 ottobre 2011.

Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 20, 25 ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9,10 novembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato 1'11 novembre 2011.

Camera dei deputati: (atto n. 4774)

Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente l'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12 novembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

"9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate."

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

"4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.".

— Si riporta il testo degli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio."

"Art. 27. Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati."

"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo."

"Art. 29. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.".

— La decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, è pubblicata nella GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 42–46.

— La decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, è pubblicata nella GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17–21.

— Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.".

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):

"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.".

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416):

"Art. 5. Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.

14.

15. ".

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

"4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.".

— Si riporta il testo degli artt. 937 e 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 937. Ufficiali ausiliari.

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;

b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere *c)* e *d)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."

"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.".

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detra-

zioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.".

— Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

— Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

"23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all' articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.".

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:

"Art. 1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.".

— Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.".

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 ((Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):

"Art. 2. Procedure.

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato.".

— Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

"17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Note all'art. 6:

— La direttiva 77/486/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, è pubblicata nella GU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32–33.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):

"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.".

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009:

"3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-*bis*, comma 1, lettera *d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.".

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):

"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.".

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:

"Art. 9. Cooperazione aerospaziale.

1.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233 , è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184 , ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.".

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo	1446	L.	400.000.000
Capitolo	1452	L.	300.000.000
Capitolo	1459	L.	500.000.000
Capitolo	1469	L.	300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.".

— Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:

"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.".

— Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.".

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.".

— Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007):

"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.".

— Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge n. 196 del 2009, vedasi in note all'art. 2.

— Si riporta il testo degli artt. 55 e 69 della citata legge n. 222 del 1985:

"Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti."

"Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.".

— Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):

"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.".

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:

"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-*bis* è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-*bis* è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.".

— Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».".

— Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

— Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

Note all'art. 10:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200.

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):

"Art. 10. 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 ;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone

è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera *c)*, è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera *b)*.

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.".

— Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 668 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.

1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri."

"Art. 937. Ufficiali ausiliari.

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;

b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere *c)* e *d)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto):

"Art. 2. È abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1933".

— Si riporta il testo dell'articolo 61-*bis* del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

"Art. 61-*bis*. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

Note all'art. 11:

— Per il riferimento al testo dell'articolo 803 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note all'articolo 10.

— Per il riferimento al testo dell'articolo 937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note all'articolo 10.

— Per il riferimento al testo dell'articolo 61-*bis* del citato regio decreto 18 novembre n. 2440 del 1923, vedasi in note all'articolo 10.

— La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.

— Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 613. Fondo a disposizione.

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai bisogni di cui all' articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa".

— Si riporta il testo dell'articolo 584 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 584. Riduzione di oneri per le Forze armate.

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo".

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):

"Art. 31.Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ".

—Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):

" Art. 77. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata".

—Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.

— Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

"2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa".

— Il Regolamento della Commissione Europea 21 giugno 2006 n. 885/2006 (Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR), è pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:

"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

— Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

"Art. 48.Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-

nome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'àmbito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

f-*bis*) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f)*, ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre

Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera *b)*, si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-*bis*) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b)* e *c)*, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10-*bis*. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione».

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione»;

b)

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli àmbiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo».

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (409).

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Del. CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni".

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382):

"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.".

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):

"Art. 13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.".

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi. (Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998).

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, com-

ma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-*bis*.

3-*quater*. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

"Art. 2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate".

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

"Art. 5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo fiscale.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)*, avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g);

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale,

come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419 ;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;

o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;

q) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;

r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti princìpi e obiettivi:

1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a);

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre l995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, le parole: «e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.

9.

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.

14. Al comma 149, lettera *d)* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.

18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno»;

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino alla fine del comma".

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

"5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'àmbito dei propri uffici i micro - nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

— Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):

"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.".

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.".

— Si riporta il testo del comma 1-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73:

"1-*ter*. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell' articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-*bis* dell' articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.".

— Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2009:

"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; *b)* verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.".

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

"5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a)*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.".

— Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di

proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009:

"4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.".

11G0239

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-023) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 20,00